

sara assicurazioni

Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia

sara 
ti assicura

Contratto di assicurazione

Polizza Flotta



Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

Polizza R.C.AUTO (Veicoli)

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Sara Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Polizza Flotta ed.05/2022

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) dei Veicoli per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private, con formula bonus malus, bonus malus con franchigia, tariffa a franchigia, fissa o fissa con maggiorazione in presenza di sinistri.



Che cosa non è assicurato?

- ✓ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo
 - ✓ Danni causati a terzi dalla circolazione nei Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde
 - ✓ Soccorso vittime della strada: danni al veicolo provocati dal trasporto di vittime di incidenti stradali
 - ✓ Carico e scarico con operazioni manuali: danni provocati da operazioni di carico e scarico sul veicolo purché non eseguite con mezzi meccanici
 - ✓ Veicoli adibiti a scuola guida: danni causati dall'allievo purché in presenza di un istruttore abilitato
 - ✓ Danni a cose di terzi trasportati: su autobus
 - ✓ La compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede per gli autobus un massimale minimo per sinistro di 30.000.000 milioni di euro per i danni alla persona e di 2.440.000 milione di euro per i danni alle cose, mentre per gli altri veicoli di 6.070.000 milioni di euro per i danni alla persona e di 1.220.000 milione di euro per i danni alle cose, in entrambe i casi indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.
- Incendio e furto del veicolo (opzionale)
Eventi naturali (opzionale)
Eventi sociopolitici (opzionale)
Kasko (opzionale)
Cristalli (opzionale)
Globale Complementari (opzionale)
Infortunati del conducente (opzionale)
Tutela Legale (opzionale)
Ricorso vicini (opzionale)
Assistenza (opzionale)



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose
 - ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
 - ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
 - ✗ i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose
- se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose
- i trasportati per i danni alle loro cose



Ci sono limiti di copertura?

La compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! conducente non abilitato alla guida
 - ! partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive
 - ! guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
 - ! danni a trasportati se trasporto non conforme alle disposizioni vigenti e carta di circolazione
- Per l'elenco completo vedi l'Allegato



Dove vale la copertura?

L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra, Serbia e Croazia. L'assicurazione ti copre anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), che puoi richiedere insieme al certificato di assicurazione. L'assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare gli eventuali cambiamenti in corso di contratto che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni false o inesatte e le mancate comunicazioni di variazione di rischio, possono comportare la cessazione della polizza o una rivalsa. Inoltre, hai l'obbligo di pagare l'appendice di regolazione entro 15 giorni dalla data di emissione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi scegliere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del premio di 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.

Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Puoi effettuare i pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivo al primo anche accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura R.C. Auto dura un anno dalla data della sottoscrizione della polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza.

Il contratto ha durata annuale. La copertura R.C. Auto decorre dalla data di inclusione dei veicoli nel contratto e termina con la loro esclusione. Esclusivamente per i veicoli presenti in polizza alla naturale scadenza del contratto, la validità della copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la disdetta e si estingue alla sua naturale scadenza.

I veicoli possono essere esclusi in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio relativa al periodo residuo, al netto delle imposte e del contributo al SSN.

sara assicurazioni

Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia

sara 
ti assicura

Contratto di assicurazione auto

Polizza Flotta

Condizioni Generali di assicurazione
Modello 201CF edizione 05/2022



Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

1- GLOSSARIO	pag.3 di 30
2- NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	pag.6 di 30
3- GARANZIA RCA	pag.8 di 30
4- GARANZIA INCENDIO	pag.11 di 30
5- GARANZIA FURTO E RAPINA	pag.11 di 30
6- GARANZIA KASKO	pag.12 di 30
7- GARANZIA CRISTALLI	pag.13 di 30
8- GARANZIA GLOBALE COMPLEMENTARI	pag.13 di 30
9- GARANZIA EVENTI SOCIPOLITICI	pag.14 di 30
10- GARANZIA EVENTI ATMOSFERICI	pag.14 di 30
11- GARANZIA INFORTUNI	pag.15 di 30
12- GARANZIA RICORSO VICINI	pag.17 di 30
13- GARANZIA TUTELA LEGALE	pag.18 di 30
14- GARANZIA ASSISTENZA	pag.20 di 30
15- Cosa fare in caso di sinistro	pag.25 di 30
16- Cosa fare SE	pag.28 di 30

Glossario

Nel testo di polizza si intendono per:

- **Allegato pluriveicolo:** documento rilasciato al Contraente contenente l'elenco dei veicoli iniziali con il relativo dettaglio dei premi, delle garanzie ed eventuali limiti di indennizzo.
- **Accessori:** optional di serie e non di serie non già inclusi nell'allestimento del veicolo.
- **Aggravamento del rischio:** modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo di premio; in questo caso l'Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere il contratto.
- **Alienazione:** trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo.
- **Aree equiparate alle strade di uso pubblico:** le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui può accedere una molteplicità di veicoli, persone e animali quali, a titolo di esempio, le stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico, i parcheggi dei terminal o delle imprese di logistica.
- **Aree private:** le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto i veicoli autorizzati, quali, a titolo di esempio, cantieri recintati, garage e cortili.
- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- **Assistenza:** l'aiuto tempestivo, fornito mediante l'erogazione delle Prestazioni di Assistenza all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito definito Sinistro.
- **Assistenza giudiziale:** Attività di patrocinio che ha inizio quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.
- **Assistenza stragiudiziale:** E' quella attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
- **Attestazione dello Stato del rischio:** documento nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio Assicurato e che l'Impresa è tenuta a trasmettere al Contraente e agli altri aventi diritto ai sensi del Regolamento IVASS n.9/2015.
- **Atto vandalico:** atto doloso fine a se stesso che causa il danneggiamento dell'autoveicolo assicurato, effettuato con qualunque mezzo che non sia un altro veicolo.
- **Audiofonovisivi:** radio, radiotelefono, lettore multimediale, navigatore satellitare, ed altre apparecchiature analoghe, stabilmente fissati al veicolo.
- **Avente diritto:** la persona fisica o giuridica che ha diritto all'attestato di rischio (il Contraente, oppure, se persona diversa, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).
- **Beneficiario:** gli eredi dell'Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte dell'Assicurato.
- **Bonus Malus:** la tariffa Bonus Malus, o la tariffa assimilata Sconto sul premio in assenza di sinistro, liberamente predisposta dall'Impresa e applicata al contratto base r.c. auto, che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione.
- **Carta Verde:** documento che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione obbligatoria ai danni provocati dalla circolazione dell'autoveicolo assicurata in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non barrata) sulla stessa Carta Verde. La Carta Verde non è necessaria per la circolazione dei veicoli nei paesi dello Spazio Economico Europeo, in quanto il contratto R. C. Auto, già di per sé, ha efficacia sull'intero territorio dello Spazio Economico Europeo.
- **Cartella clinica:** documento ufficiale ed atto pubblico redatto durante il ricovero, diurno o con pernottamento, contenente le generalità per esteso, diagnosi anamnesi patologica prossima e remota, terapie effettuate, interventi chirurgici eseguiti, esami e diario clinico.
- **Caso assicurativo:** il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.
- **Centro Convenzionato:** la carrozzeria o l'officina meccanica appartenente alla rete che ha sottoscritto specifica convenzione con SARA e/o con la sua Struttura Organizzativa.
- **Centro specializzato:** il riparatore convenzionato con la Compagnia, specializzato negli interventi di riparazione o sostituzione dei cristalli o di riparazione dei danni provocati al mezzo assicurato dalla grandine (elenco disponibile presso le agenzie e nel sito internet www.sara.it).
- **Certificato di assicurazione:** documento rilasciato al Contraente contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio.
- **Cessione del credito:** accordo attraverso il quale viene ceduto il diritto di credito di un soggetto (cedente) ad un terzo (cessionario), che in questo modo può procedere alla riscossione nei confronti del debitore ceduto.
- **Circolazione:** il movimento, fermata e sosta del veicolo su area pubblica o su area a questa equiparata.
- **Classe di merito di conversione universale (CU):** è la classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni. La classe CU risulta dall'attestazione dello stato del rischio rilasciata dalla Compagnia in occasione di ogni scadenza annuale.
- **Codice del consumo:** il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, come successivamente modificato ed integrato.
- **Contraente:** il soggetto, persona fisica o persona giuridica, che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio e/o di altre persone, e sul quale gravano gli obblighi da essa derivanti.
- **Cristalli:** il parabrezza, le coperture trasparenti del tetto, il lunotto posteriore ed i finestrini laterali. Non sono considerati cristalli i vetri dei fari e quelli degli specchietti retrovisori.
- **Danno parziale:** il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro.
- **Danno totale:** la perdita totale dell'autoveicolo. È equiparato alla perdita totale il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro.
- **Danno extracontrattuale:** E' il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, del truffato, del diffamato o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
- **Delitto colposo:** E' solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza e inosservanza di leggi, ma senza volontà nè intenzione di causar l'evento lesivo.
- **Delitto doloso:** E' doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
- **Delitto preterintenzionale:** Si ha delitto preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando l'evento dannoso risulta più grave di quello voluto.
- **Demolizione:** messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.
- **Deprezzamento:** diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.
- **Distruzione:** danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.
- **Esclusioni (di garanzia):** situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l'Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.
- **Esplosione:** lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
- **Fatto illecito:** Qualunque fatto dell'uomo diverso dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale, con violazione di specifiche norme previste dall'ordinamento giuridico.
- **Franchigia:** l'importo prestabilito che, in caso di risarcimento al terzo danneggiato, il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a SARA, oppure che in caso di indennizzo all'Assicurato, rimane a carico dell'Assicurato stesso.
- **Furto:** è il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, occorso al Veicolo (come di seguito definito) eseguito con le modalità (consumato, tentato, parziale, incluso il ritrovamento a seguito di furto) risultanti dalla relativa denuncia presentata alle competenti Autorità.
- **Gessatura:** apparecchiatura per l'immobilizzazione di una o più articolazioni, ottenuta con bende gessate oppure con fasce rigide od apparecchi ortopedici immobilizzanti, applicabile e rimovibile unicamente da personale medico o paramedico.
- **Guasto:** qualsiasi danno improvviso e imprevisto al Veicolo, anche di natura non determinata, che comporti l'immobilizzo immediato dello stesso, ovvero ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'Assicurato e per la circolazione stradale. Sono considerati Guasto: la foratura di due o più pneumatici, l'esaurimento del carburante, lo smarrimento o la rottura delle chiavi del Veicolo, il blocco della serratura. Non sono considerati Guasto: gli immobilizzi del Veicolo determinati da richiami sistematici della casa, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure da interventi di carrozzeria non determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.

- **Incendio:** la combustione con sviluppo di fiamma che può autoestendersi e propagarsi.
- **Incidente:** qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale - collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada - che provochi al Veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato, ovvero ne consenta la marcia ma con il rischio di aggravamento del danno, ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato.
- **Indennizzo:** la somma di denaro corrisposta al danneggiato a titolo di ristoro patrimoniale totale o parziale, ossia la somma di denaro dovuta dalla Società all'Assicurato o ai beneficiari in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza. Ai fini della sola Garanzia Assistenza l'Indennizzo è rappresentato dalla somma eventualmente dovuta da SARA in caso di Sinistro a titolo di rimborso in luogo della Prestazione di Assistenza non fruita dall'Assicurato per fatto ad egli non imputabile.
- **Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente, una degenza in istituto di cura.
- **Insorgenza (del Sinistro Tutela Legale):** Coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà origine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della polizza:
 - nel penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il reato. Si ricava dalla informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest'ultima;
 - nell'extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l'evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento;
 - negli altri casi: momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme o ai patti concordati.
- **Intervento chirurgico:** intervento terapeutico o diagnostico realizzato tramite cruentazione dei tessuti, mediante l'uso di strumenti chirurgici nonché diatermocoagulazione, tecnica chirurgica con laser o crioterapia.
- **Invalità permanente:** la diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità a svolgere un qualsiasi lavoro produttivo di reddito, indipendentemente dalla professione svolta.
- **Istituto di cura:** struttura sanitaria a gestione pubblica o privata, regolarmente autorizzata all'erogazione delle prestazioni sanitarie ed al Ricovero dei malati. Non sono considerati istituti di cura: gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e di lungodegenza, gli Istituti per la cura della persona ai fini puramente estetici, dietetici, fisioterapici, riabilitativi ed anti-stress, le case di riposo e quelle per la cura dei malati cronici.
- **Legge:** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni Private, e la relativa disciplina regolamentare.
- **Locatario:** colui che utilizza il veicolo concesso in leasing.
- **Malattia:** ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, che non sia conseguenza o espressione diretta di stati patologici cronici o preesistenti alla partenza per il Viaggio.
- **Massimale:** il limite economico massimo, stabilito in polizza, entro il quale l'impresa si impegna a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Massimali minimi obbligatori di legge (garanzia Rca):** i limiti minimi della copertura assicurativa del contratto rca auto stabiliti dall'art.128 del Codice.
- **Ore di manodopera:** il tempo necessario per la riparazione del Veicolo a seguito di Guasto, Incidente o Crash, tentato furto o ritrovamento dopo furto (certificato dal Centro Convenzionato o dall'officina/carrozzeria autorizzata dalla casa costruttrice del Veicolo designate ad effettuare la riparazione) in conformità a quanto risultante dai tempi della casa costruttrice del Veicolo, ove disponibili. Sono esclusi i tempi di attesa derivanti da mancata disponibilità delle parti di ricambio.
- **Periodo di osservazione:** il periodo di effettiva copertura assicurativa preso in considerazione per l'osservazione di eventuali sinistri, e così distinto: a) periodo iniziale: inizia dal giorno della decorrenza del contratto r.c. auto e termina sessanta giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; b) periodo successivo: ha durata di dodici mesi e decorre dalla scadenza del periodo precedente.
- **Polizza:** il documento sottoscritto dal Contraente con il quale l'impresa presta la copertura assicurativa per le garanzie sottoscritte.
- **Portatori di Handicap:** tutti i soggetti il cui accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida sia stato demandato alle commissioni mediche locali di cui all'art. 119 C.d.S.
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente a SARA.
- **Prestazioni di Assistenza:** indica complessivamente la gamma di servizi erogati per il tramite della Struttura Organizzativa alle condizioni e secondo i termini declinati nella sezione Assistenza.
- **Primo rischio assoluto:** la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore commerciale dell'autoveicolo, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.
- **Procedimento penale:** Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona, usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo-doloso-preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di polizza, è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
- **Processo civile:** Viene promosso su domanda della parte interessata (attore) nei confronti della parte convenuta. La competenza, in base al valore della lite, spetta al Giudice Conciliatore o Giudice di Pace, al Pretore, al Tribunale.
- **Reato:** Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
- **Responsabilità contrattuale:** Attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.
- **Responsabilità extracontrattuale:** Riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico.
- **Proporzionale (regola proporzionale art.1907 C.c.):** le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale.
- **Proprietario:** l' intestatario al P.R.A. dell'autoveicolo assicurato. Al proprietario è equiparato il coniuge in comunione dei beni.
- **Rapina:** la sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene.
- **RCA:** la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
- **Relitto:** ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso.
- **Residenza:** luogo in cui l'Assicurato risiede abitualmente e ha stabilito la propria residenza anagrafica (abitazione), purché situato in Italia. Ai fini della sola garanzia Assistenza per i residenti all'estero i servizi di Assistenza vengono prestati con riferimento al domicilio indicato in Polizza.
- **Ricovero:** la degenza comportante pernottamento in istituto di cura esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno, nonché cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche;
- **Riparazione del danno in forma specifica:** Opzione messa a disposizione del Contraente per cui il danno viene reintegrato in forma specifica, ovvero attraverso il pagamento dei costi per la riparazione del veicolo direttamente al centro di riparazione convenzionato con la Compagnia incaricato per la fruizione di tale servizio.
- **Risarcimento:** la riparazione, in denaro o in forma specifica, del pregiudizio subito dal danneggiato a seguito di atto illecito colposo.
- **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro.
- **Rivalsa (azione di rivalsa):** diritto dell'Impresa di richiedere all'assicurato (di norma contraente/proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, obbligati in solido con il conducente del veicolo) il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.
- **SARA:** SARA Assicurazioni spa.
- **Sanzioni amministrative:** Da non confondere con le contravvenzioni. Le contravvenzioni sono reati e quindi violazioni di norme penali. La sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale, ad esempio il divieto di sosta.
- **Spese di giustizia:** Sono le spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.
- **Spese per l'intervento di un legale:** Quelle esposte nella parcella del patrocinatore, definite competenze e spese, con esclusione di quelle attinenti ad oneri fiscali (bollatura di documenti, registrazione di sentenze ed atti, ecc.).
- **Spese peritali:** Sono quelle spettanti ai periti nominati dal Giudice (consulenti tecnici d'ufficio - C.T.U.) o dalla parte (consulenti tecnici di parte).
- **Scoperto:** l'importo percentuale del danno, con un eventuale minimo in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato.
- **Scoppio:** il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

- **Stato patologico:** ogni alterazione dello stato di salute conseguente a malattia od infortunio.
- **Struttura organizzativa per la liquidazione dei sinistri malattia:** Struttura Organizzativa di Blue Assistance SpA, Corso Svizzera, 185, 10149 Torino. La Struttura osserva il seguente orario: lunedì - venerdì ore 08,00 - ore 18. Numero telefonico: 800.095.095 e dall'estero 0117425692. La Centrale provvede alla liquidazione dei sinistri e fornisce inoltre informazioni sullo stato del sinistro. Ogni comunicazione scritta, compresa la denuncia di sinistro, ed eventuale documentazione andranno consegnate presso l'Agenzia dove è stata stipulata la polizza. Qualora variasse la Struttura organizzativa incaricata della gestione degli indennizzi, la Società provvederà a darne tempestivo avviso agli assicurati comunicando anche i riferimenti della nuova Struttura (verranno garantite le stesse fasce orarie del servizio), fermo restando la gestione degli indennizzi in corso. Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.
- **Struttura Organizzativa per la garanzia Assistenza:** la struttura di ACI Global Servizi S.p.A., con sede sociale in via Stanislao Cannizzaro 83/A, 00156 Roma e con sede secondaria in via Montalbino 3/5, 20159 Milano, costituita da: responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, e che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con SARA provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di SARA stessa, le Prestazioni di Assistenza previste nella garanzia Assistenza. Si rende noto che la Compagnia ha con detta struttura organizzativa rapporti di gruppo, rapporti di affari propri o di società del Gruppo. A tal riguardo Sara ha elaborato, attuato e mantiene efficaci presidi organizzativi e amministrativi per la gestione di eventuali conflitti di interesse e si impegna comunque ad agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.
- **Terzi danneggiati (garanzia Rca):** i soggetti, sia trasportati sia non trasportati, aventi diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente. Non sono Terzi danneggiati e non hanno diritto al risarcimento dei danni: il conducente responsabile dell'incidente e, per i soli danni alle cose, i soggetti previsti dall'art.129 del Codice.
- **Trasporto Pubblico Locale:** l'insieme dei mezzi di trasporto che permettono ai cittadini di esercitare il proprio diritto alla mobilità su base locale. Ai fini delle presenti Condizioni di Assicurazione ci si riferisce esclusivamente a: autobus, filobus, treno locale, tram, funicolare e metropolitana.
- **Tutela Legale:** l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/05, artt. 163 e 164, 173 e 174.
- **Unico caso assicurativo:** il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
- **Valore a nuovo:** valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, comprensivo di quello degli accessori non amovibili montati dall'origine, purché indicati sulla fattura o ricevuta d'acquisto, nonché dell'IVA (salvo che l'Assicurato abbia la possibilità di detrazione a norma di legge).
- **Valore commerciale:** il valore dell'autoveicolo corrispondente a quello risultante dalla quotazione del listino Quattroruote (infocar).
- **Valore intero:** la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino alla concorrenza della somma assicurata, con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. nel caso detta somma risulti inferiore al valore commerciale dell'autoveicolo.
- **Veicolo:** il mezzo assicurato, identificato sulla scheda di polizza (mod. 290/S) dal numero di targa.
- **Vertenza contrattuale:** Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di una obbligazione derivante da accordi, patti, contratti.
- **Viaggio:** qualunque trasferimento dell'Assicurato effettuato per mezzo del Veicolo assicurato ad oltre 50 Km dal luogo di residenza.

Sara Assicurazioni Spa è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

**Il rappresentante legale II
Direttore Generale**



NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NG)

NG.1 DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Il premio è determinato in base ai dati riportati in polizza (mod. 201/SF) relativi al veicolo, al proprietario, o al Locatario in caso di locazione finanziaria, al Contraente, nonché ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente al momento della stipulazione del contratto.

I dati di cui sopra sono desunti dalla documentazione presentata dal Contraente all'atto della stipula, oppure – ove previsto – sono dichiarati dallo stesso.

Si avverte che per gli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente, e per l'art. 1898 del Codice Civile la mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio conferiscono all'Assicuratore, a seconda dei casi, il diritto di chiedere l'annullamento dell'Assicurazione oppure la riduzione dell'indennizzo o la rivalsa per le somme che abbia risarcito al danneggiato

NG.2 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel frontespizio di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze.

Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia SARA cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare anche il certificato o documenti previsti dalle disposizioni in vigore per l'assicurazione della RCA.

L'art. 1901 del Codice civile prevede che, se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'assicuratore al pagamento dei premi scaduti.

NG.3 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto non prevede tacito rinnovo pertanto cessa automaticamente alla sua naturale scadenza.

Sara manterrà operanti le coperture prestate fino all'effetto della nuova polizza e comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto.

NG.4 DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI, LIQUIDAZIONE DEL DANNO E PAGAMENTO

Per le garanzie diverse da RCA relative a danni al veicolo:

PER AUTOVETTURE, AUTOCARRI E AUTOCARAVAN DI PESO A PIENO CARICO FINO A 2500 kg

- in caso di **danno totale** l'ammontare dell'indennizzo è determinato in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ridotto dell'eventuale scoperto e del valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro. Non si tiene conto del deprezzamento del valore commerciale del veicolo se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione e se il valore assicurato risulta non superiore a €80.000, I.V.A. compresa;
- in caso di **danno parziale** l'ammontare dell'indennizzo è determinato sulla base del costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo, ridotto dello scoperto. Non si tiene conto del deprezzamento per vetustà del veicolo nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione, per tutte le parti dello stesso. Sono escluse le parti soggette ad usura, quali pneumatici, apparecchiature elettriche ed elettroniche, le batterie, l'impianto di scarico, motopropulsore e parti meccaniche, selleria e arredamenti interni per i quali l'inapplicabilità del deprezzamento per vetustà del veicolo è limitata a 12 mesi. Decorsi i 5 anni il deprezzamento massimo per vetustà delle parti non soggette ad usura sarà pari al 50% del valore che le stesse avevano alla data di prima immatricolazione, fermo il limite di massimo indennizzo che comunque non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro decurtato dell'eventuale franchigia e/o scoperto e minimo pattuiti in polizza l'ammontare dell'indennizzo è determinato con riferimento al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro.

PER TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI VEICOLI

- in caso di **danno totale** l'ammontare dell'indennizzo è determinato in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ridotto dell'eventuale scoperto, al netto del valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. Non si tiene conto del deprezzamento del valore commerciale del veicolo se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione e se il valore assicurato risulta non superiore a €80.000, I.V.A. compresa;
- in caso di **danno parziale** l'ammontare dell'indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate ridotto dello scoperto. Non si tiene conto del deprezzamento del valore commerciale del veicolo se il sinistro si verifica entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione e se il valore assicurato risulta non superiore a €80.000, I.V.A. compresa;

L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente se l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, i danni da mancato godimento, le spese di ricovero e gli altri eventuali pregiudizi.

Se al momento del sinistro le cose assicurate hanno un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato verrà risarcito in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell'Assicurato la differenza, ai sensi dell'art. 1907 C.C..

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA dei documenti, differenti per ogni evento dannoso, elencati all'interno delle norme che regolano le diverse garanzie.

Il pagamento è eseguito, in Euro, presso la sede di SARA o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure presso il domicilio dell'Assicurato mediante assegno o bonifico bancario, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.

NG.5 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del sinistro:

- **deve, entro tre giorni da quando l'Assicurato è venuto a conoscenza dell'evento, pervenire con dettagliato avviso scritto (art. 1913 C. C.).**
- per la RCA deve essere redatta ai sensi dell'art. 143 del Decreto Legislativo 209/05 sul modulo approvato dall'IVASS (**Constatazione amichevole di incidente- CAI**, che è opportuno tenere sempre sul veicolo), e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso;
- alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. **In caso di mancata presentazione della denuncia o di omesso invio di documentazione o di atti giudiziari, SARA ha diritto di rifiutare o ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C. C.).**
- **L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.**

La denuncia può essere effettuata:

- recandosi presso l'agenzia a cui è assegnato il contratto;
- via pec all'indirizzo PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it ;
- per raccomandata A/R a Sara Assicurazioni S.p.A. Via Po, 20 - 00198- Roma
- con consegna a mano per telegramma o telefax

La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a Sara Assicurazioni S.p.A. Via Po, 20 – 00198- Roma se:

- l'incidente ha coinvolto solo due veicoli entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia, esclusi ciclomotori privi di targa a sei caratteri e macchine agricole;
- vi sia stata collisione tra i veicoli;
- pure in presenza di danni fisici alla persona del conducente del veicolo assicurato, le lesioni riportate non comportino un'invalità permanente superiore al 9%;
- i danni fisici sofferti dai terzi trasportati sul veicolo assicurato

La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla compagnia di controparte se:

- i veicoli coinvolti sono più di due;
- uno o più veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia;
- le lesioni riportate dal conducente del veicolo assicurato comportano un'invalità permanente superiore al 9%;
- non vi è stata collisione tra i veicoli

In caso di incidente avvenuto:

- in Italia e causato da un veicolo immatricolato all'estero, il risarcimento danni va richiesto con raccomandata AR all'Ufficio Centrale Italiano (UCI), Corso Sempione, 39 – 20145 Milano;
- all'estero causato da un veicolo immatricolato ed assicurato in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo, per il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro;
- con veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta deve essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap s.p.a. Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su "www.consap.it"

Nel caso in cui vengano effettuate riparazioni di prima urgenza del veicolo (necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), l'Assicurato dovrà lasciare a disposizione di SARA i residui e le tracce del sinistro.

Inoltre, per le garanzie Infortuni, la denuncia deve essere corredata di certificato medico e del referto del pronto soccorso, se presente. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; l'Assicurato o, in caso di Morte, i Beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti che questa ritenga necessari.

NG.6 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo ove espressamente indicato, vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Serbia, del Liechtenstein, della Gran Bretagna, della Repubblica di Montenegro e di Andorra. L'assicurazione vale altresì, salvo ove espressamente indicata la non validità, per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde **a condizione che sia stato rilasciato il certificato internazionale di assicurazione (carta verde).**

NG.7 ONERI FISCALI

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dall'impresa.

NG.8 RICORSO ALLA MEDIAZIONE

Ogni controversia nascente o comunque collegata al contratto, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente:

1. Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane (www.camcom.gov.it);
2. ADR Center (www.adrcenter.com).
3. IFOAP (www.mediakonciliaonline.it).

La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabella delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto. La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Sara, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.

Sara potrà integrare l'elenco sopra riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet www.sara.it.

NG.9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

NG.10 POLIZZA AMMINISTRATA NELLA FORMA A "LIBRO MATRICOLA" – FLOTTA

L'assicurazione ha per base un libro matricola (Elenco veicoli mod. 290/F1) nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni stabilite per il contratto.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o furto o esportazione definitiva di essi o in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento ovvero per cessazione della circolazione, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati, dei contrassegni e delle eventuali Carte Verdi; nell'ipotesi di furto dovrà essere consegnata copia della relativa denuncia.

Sono ammesse sostituzioni purché:

- le esclusioni e le inclusioni siano contestuali;
- i veicoli oggetto dell'operazione appartengano allo stesso settore tariffario.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o telegramma o telefax, con cui sono state notificate o, comunque, dalle ore 24 della data di restituzione all'Impresa del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde, Sara rilascerà apposita appendice (mod. 265/A) con la quale si attesta l'inizio e la fine della copertura del veicolo indicato. Le garanzie si intendono operanti solo ed esclusivamente se richiamate sull'allegato Elenco veicoli mod. 290/F1 o sull'appendice di inclusione (mod. 265/A) ed è stato indicato il relativo premio. Il premio a consuntivo di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio deve essere effettuata entro 60 giorni dal termine dell'annualità assicurativa.

In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio imponibile al netto delle Imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Se la polizza è stipulata con frazionamento del premio, la regolazione sarà calcolata in base ai premi comprensivi dell'eventuale aumento per frazionamento. La differenza di premio risultante dalla regolazione, dovrà essere corrisposta entro il 15° giorno dalla data di comunicazione dell'impresa.

Il premio alla firma è da intendersi come premio di anticipazione e pertanto sarà oggetto delle suddette regolazioni del premio alla scadenza di polizza.

Il premio alla firma (di anticipazione) sarà corrisposto per il numero di rate indicate dal frazionamento.

NG.11 CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONNESSI A MUTUI E AD ALTRI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

Ai sensi dell'art. 39 del Regolamento Ivass n. 41 del 2 agosto 2018, nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, l'impresa, in tutti i casi di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, anche parziale, restituisce al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

RC.1 RISCHI ASSICURATI

SARA assicurata, in conformità alla Legge e **nei limiti del massimale convenuto**, i rischi della responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli descritti in polizza (mod. 201/SF) per i quali è obbligatoria l'assicurazione.

Sono inoltre sempre incluse nella garanzia, nel limite del massimale ed in via subordinata rispetto all'assicurazione obbligatoria:

- la circolazione nei Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle sono riportate e non annullate sulla Carta Verde (carta internazionale di assicurazione veicoli a motore) rilasciata da SARA;
- la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private;
- le spese sostenute per eliminare i danni causati agli interni del veicolo a seguito del trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, fino alla concorrenza di € 150 e purché il trasporto sia comprovato con dichiarazione dell'Amministrazione ospedaliera o delle Autorità di Pubblica Sicurezza;
- la responsabilità civile del Contraente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sull'autoveicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna, alle persone trasportate sull'autoveicolo ed a coloro che prendono parte alle suddette operazioni.
Sono esclusi i danni da inquinamento dell'ambiente, quali quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo.
- la responsabilità dell'istruttore, qualora il veicolo assicurato sia permanentemente adibito a scuola guida ed in presenza delle prescritte autorizzazioni;
- la responsabilità del Conducente per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione dell'Autobus agli indumenti ed oggetti di comune uso

Esclusivamente per le tipologie di veicoli Autovetture ed Autocarri nel limite del massimale ed in via subordinata rispetto all'assicurazione obbligatoria, SARA garantisce la responsabilità civile delle persone trasportate per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla circolazione del veicolo assicurato e non compresi nell'assicurazione RCA. Non sono considerati terzi il conducente, le altre persone trasportate e quelle escluse dal novero dei terzi ai sensi della Legge. Sono esclusi i danni al veicolo assicurato;

Veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi, gas tossici e non tossici.

Il premio è stato determinato in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo descritto in polizza è adibito a tale uso.

Rimorchio

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

RC.2 ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante, in deroga al precedente art. RC.1

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e se la circolazione non è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché a prove libere all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali circuiti ed autodromi, oppure in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati aree assoggettate all'obbligo di assicurazione;
- nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di esercitazioni di guida di ciclomotori e quadricicli trasporto cose, se le stesse avvengono senza l'osservanza delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se l'attività viene svolta senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in modo conforme alle disposizioni vigenti (esempio uso di cinture o altri sistemi di ritenzione) ed alle indicazioni della carta di circolazione (esempio numero massimo di passeggeri);
- nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari, in assenza di preventiva autorizzazione. In presenza delle prescritte autorizzazioni la garanzia è prestata entro il limite del massimale minimo di Legge, con esclusione dei danni ad aeromobili e passeggeri e di quelli da fermo attività;
- nel caso in cui il veicolo non sia in regola con le norme sulla revisione;
- per i danni provocati alla pavimentazione stradale limitatamente alle Macchine operatrici su cingoli e autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, SARA eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma. L'assicurazione non è operante, nel caso di veicolo posto in circolazione contro la volontà del Proprietario (ovvero dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti. Da tale data l'onere del risarcimento al terzo si trasferisce al Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, pertanto non si applica l'art. 144 della Legge.

RC.3 FORME ASSICURATIVE

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria indicata in polizza (mod. 201/SF).

• BONUS/MALUS

L'assicurazione è prestata nella forma tariffaria **Bonus Malus**, che si articola in classi di merito corrispondenti a livelli di premio variabili definiti in tariffa e prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in assenza od in presenza di sinistri nei seguenti periodi di osservazione:

- 1° periodo: inizia dal giorno di decorrenza della polizza e termina due mesi prima della sua scadenza annuale;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. Per i veicoli assicurati per la prima volta la classe d'ingresso è indicata in tariffa.

Per i veicoli precedentemente assicurati presso altra Impresa il Contraente è tenuto a consegnare una valida attestazione dello stato del rischio, ed il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza ovvero alla classe di conversione universale (CU) riportata sull'attestazione. La tabella è oggetto di pubblicazione nelle forme previste dalla normativa vigente.

Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati

0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri
Meno una classe, col minimo della classe più bassa prevista in tariffa	Più 2 classi, col massimo della classe più elevata prevista in tariffa	Più 5 classi, col massimo della classe più elevata prevista in tariffa	Più 8 classi, col massimo della classe più elevata prevista in tariffa

La sostituzione del veicolo, fermo il proprietario assicurato, non interrompe il periodo di osservazione in corso.

Un veicolo consegnato in conto vendita che non sia stato alienato, sarà assegnato alla classe di ingresso prevista per i veicoli assicurati per la prima volta dopo cambio di proprietà, a condizione che dalla data di documentata consegna in conto vendita siano trascorsi non meno di 3 mesi e non più di 12 mesi.

● Bonus Malus con Franchigia

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria **Bonus Malus con franchigia** che prevede:

- L'applicazione delle disposizioni previste dalla forma tariffaria "Bonus Malus";
- Una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a SARA l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. SARA conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.

● Franchigia Fissa e assoluta

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria **Franchigia Fissa e assoluta** il cui ammontare dovuto per ogni sinistro è indicato in polizza. Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a SARA l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. SARA conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.

● Fissa con maggiorazione per sinistrosità (Pejus)

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria **Fissa con maggiorazione per sinistrosità (Pejus)** che prevede maggiorazioni di premio esclusivamente in presenza di sinistri nel "periodo di osservazione", di cui all'art. **RC.4**. Se nel "periodo di osservazione" **vengono pagati**:

- due sinistri, il premio per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.
- tre o più sinistri, il premio per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

● Fissa

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria **Fissa**, che non prevede variazione di premio in funzione del verificarsi o meno di sinistri

RC.4 PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ

Per l'osservazione della sinistrosità sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

RC.5 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO E CESSAZIONE DEL RISCHIO

In caso di trasferimento di proprietà del veicolo, comprovato da apposito atto di vendita o di cessazione di rischio conseguente a distruzione, demolizione, cessazione della circolazione per esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione a SARA, la quale emetterà appendice di esclusione del veicolo assicurato. Alla scadenza contrattuale prevista – quando sarà emessa l'appendice di regolazione del premio – SARA provvederà al calcolo del premio a consuntivo in ragione di 1/360 del premio annuo per il numero dei giorni di copertura effettivamente prestati.

Se il Contraente richiede che il rapporto assicurativo del veicolo ceduto sia reso valido per altro veicolo di proprietà dell'assicurato, SARA - previa restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde - procederà all'emissione di un'appendice per l'esclusione del veicolo ceduto e di un'altra appendice per l'inclusione del nuovo veicolo assicurato. Contestualmente rilascerà i nuovi documenti di assicurazione. Le eventuali differenze di premio saranno versate alla scadenza annuale del contratto con l'emissione dell'appendice di regolazione del premio.

RC.6 SOSPENSIONE

La sospensione non è ammessa.

RC.7 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In occasione della prima acquisizione del rischio, SARA acquisisce l'attestazione sullo stato del rischio direttamente per via telematica attraverso l'accesso ad una apposita banca dati elettronica sotto il controllo dell'Ivass. Qualora all'atto della stipulazione del contratto l'attestazione dello stato del rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, SARA acquisisce telematicamente l'ultimo attestato utile e richiede al contraente una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt 1892 e 1893 del c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta ricostruzione della classe di merito. Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e SARA non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall'ultimo attestato presente nella Banca dati.

In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l'attestato, l'impresa richiede al contraente la dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt 1892 e 1893 del c.c. per tutte le annualità assicurative precedenti. Ai soli fini probatori e di verifica, l'impresa potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria l'impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione.

In tutti i casi sopra descritti SARA, assunto il contratto, verificherà tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procederà alla riclassificazione dei contratti.

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, SARA trasmette al Contraente l'attestazione dello stato del rischio in conformità alle disposizioni normative vigenti. **In particolare il Contraente accetta l'invio da parte di Sara delle Attestazioni dello stato del rischio relativi alla flotta a mezzo posta elettronica che si impegna a comunicare all'atto dell'emissione del contratto.**

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione è rilasciata dalla delegataria.

L'attestazione viene rilasciata solo qualora il periodo di osservazione risulti concluso. Qualora invece non sia stato portato a termine il periodo di osservazione, qualunque sia il motivo, il Contraente ed il proprietario hanno facoltà di richiedere l'attestazione relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa.

Per i veicoli inclusi nel corso dell'annualità ovvero successivamente alla data di decorrenza del contratto non viene rilasciata attestazione di rischio.

RC.8 GESTIONE DELLE VERTENZE

L'impresa, previa comunicazione al Contraente assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. L'impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati o la cui nomina non sia stata preventivamente autorizzata e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

RC.9 FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto del veicolo l'assicurazione cessa i suoi effetti a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti. Pertanto, il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Il rimborso verrà calcolato da SARA, alla scadenza annuale, nell'appendice di regolazione premio. Su richiesta del Contraente o del Proprietario se persona diversa, SARA rilascia entro 15 giorni l'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa.

RC.10 CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Operanti solo se indicate in polizza.

Carico e scarico con dispositivi o mezzi meccanici (condizione C)

La copertura RCA si intende estesa ai danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, effettuate con l'impiego di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo. **I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia R.C. Auto.** La garanzia non opera:

- qualora il veicolo non sia coperto da valida garanzia per R.C.A;
- se l'operatore non sia autorizzato dall'Assicurato e non sia abilitato alle operazioni necessarie secondo le disposizioni in vigore;
- per le persone trasportate sul veicolo, per quelle che prendono parte alle operazioni di carico e scarico e per coloro non considerati terzi ai sensi dell'art. 129 della Legge nei confronti dell'Assicurato e dell'operatore;
- per i danni alle cose oggetto delle operazioni di carico e scarico, e quelle trasportate od in consegna o custodia dell'Assicurato;
- per i danni da inquinamento dell'ambiente che si determina in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo da parte di sostanze solide, liquide o gassose oggetto delle operazioni di carico e scarico;
- per i danni ai mezzi sotto carico e scarico;
- per i veicoli attrezzati ed adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici, compresi quelli targati C.R.I..

Guida non conforme (condizione G)

Rinuncia azione di rivalsa per guida non abilitata, trasporto non conforme e mancata revisione del veicolo

A parziale deroga dell'art. RC.2 delle Condizioni di Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore SARA rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi di legge nei confronti dell'Assicurato, sia esso persona fisica o società, quale proprietario o locatario (leasing) del veicolo, nella eventualità che il veicolo al momento del sinistro:

1. sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
2. nel caso di danni subiti da terzi trasportati, qualora il trasporto non sia effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
3. nel caso in cui il veicolo non sia in regola con le norme sulla revisione, entro un limite massimo di 6 mesi dalla data indicata sulla carta di circolazione.

La rinuncia di cui al punto 1 non opera nel caso in cui il Proprietario fosse a conoscenza della situazione da cui ha origine il diritto di rivalsa. Per quanto riguarda i punti 2 e 3 la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per un importo massimo di euro 1.000.

Autovetture date in uso da Società a dipendenti (condizione H)

Preso atto che l'autovettura indicata in polizza, adibita a servizio privato, è data in uso dalla società proprietaria a dipendenti, **SARA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della società proprietaria**, purché sia in buona fede:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

Estensione di garanzia Conducente (condizione S)

Nel caso di veicolo guidato da conducente di cui le Autorità abbiano accertato uno stato di ebbrezza o di influenza di sostanze stupefacenti incompatibile con la guida secondo le disposizioni della normativa vigente, SARA esercita il diritto di rivalsa di cui all'art. RC.2 per un importo massimo di € 500,00.

Terzi trasportati, su veicoli adibiti al trasporto di cose - Rinuncia alla rivalsa dell'assicuratore per le somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni prevista dall'art. RC.2 (condizione T)

- SARA, relativamente ai casi di inoperatività della garanzia di cui all'art. RC.2, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo per i danni corporali subiti dalle persone trasportate non addette all'uso o al trasporto delle cose, sempreché il trasporto di dette persone sia avvenuto in conformità alle indicazioni della carta di circolazione.

Sovraccarico

Con la sottoscrizione da parte del Cliente della presente condizione, a parziale deroga dell'art. RC.11 "Esclusioni e Rivalsa" delle Condizioni di Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, SARA rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa in caso di sinistro:

- se il peso complessivo a pieno carico dell'autocarro, assicurato in polizza, risulta superiore a quello indicato nella carta di circolazione;
- se il peso complessivo a pieno carico dell'autocaravan, assicurato in polizza, risulta superiore al massimo del 30% rispetto al peso complessivo indicato nella carta di circolazione.

RC.11 SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA

La garanzia R.C. Auto non copre i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro, salvo le ipotesi in cui trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto di cui agli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni e del relativo regolamento D.P.R. n. 254/06 e nei limiti e per gli effetti della stessa procedura.

Limitatamente ai danni alle cose, sono **esclusi dalle garanzie i seguenti soggetti**:

- a) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dei soggetti di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'assicurato sia una Società, i Soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto b);
- d) trasportati a bordo del veicolo per quanto attiene i danni alle loro cose trasportate che non siano effetti personali rientranti nel danno alla persona e salva l'applicazione della procedura di risarcimento diretto, prevista dagli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni e dal regolamento D.P.R. n. 254/06 e nei limiti e per gli effetti della stessa procedura, alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato che si trovi ad essere trasportato.

IF.1 RISCHI ASSICURATI

SARA si obbliga ad indennizzare il Proprietario per i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in conseguenza di:

- a) incendio;
- a. esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore;
- b. scoppio del relativo serbatoio;
- c. azione del fulmine.

Le garanzie sono prestate a valore intero.

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore del veicolo indicato in polizza. Tale somma, viene decurtata dell'eventuale scoperto o minimo indicato in polizza (mod. 201/SF) ovvero nell'appendice di inclusione (mod. 265/A).

IF.2 ESCLUSIONI

- a) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, eventi socio-politici, dolo di terzi, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna l'autoveicolo;
- d) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- e) derivanti da semplici bruciature o da cortocircuiti e da altri fenomeni elettrici, non seguiti da incendio;
- f) concernenti bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto che si trovi a bordo del veicolo.

IF.3 GARANZIE AGGIUNTIVE Sempre operanti**Ricorso vicini**

SARA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di € 300.000, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti a cose di terzi da incendio del veicolo assicurato o da esplosione del carburante contenuto nel serbatoio del veicolo o dallo scoppio del serbatoio stesso.

Sono esclusi i danni:

- derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi;
- alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato;
- da inquinamento dell'ambiente, quali quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- risarcibili con la garanzia RCA, anche se non prestata da SARA.

Non sono considerati terzi:

- a) l'Assicurato, il Contraente, il conducente, il proprietario del veicolo, i rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché, se conviventi o a carico, i loro affiliati, i parenti e affini fino al terzo grado;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a).

Danni al box di proprietà

SARA rimborsa, fino alla concorrenza di € 500 per periodo di assicurazione, le spese sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell'Assicurato adibito a rimessa privata in conseguenza di incendio del veicolo assicurato o esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o scoppio del serbatoio stesso.

Danni da incendio al bagaglio

In caso di incendio al veicolo assicurato SARA rimborsa, **fino alla concorrenza di € 250** per ogni periodo di assicurazione, i danni documentati agli effetti personali ed ai bagagli di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati.

Sono **esclusi i danni a denaro, preziosi, titoli, documenti e biglietti di viaggio, nonché agli oggetti aventi particolare valore artistico o di artigianato.**

IF.4 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato di copia del verbale delle Autorità intervenute, estratto cronologico rilasciato dal PRA, tutte le chiavi di cui il veicolo è dotato, autorizzando la compagnia ad effettuare accertamenti presso la casa costruttrice relativamente alla dotazione ed all'eventuale fornitura di chiavi aggiuntive.

GARANZIA INCENDIO E FURTO (IF) - Sezione Furto e Rapina**IF.5 RISCHI ASSICURATI**

SARA si obbliga ad indennizzare il Proprietario per i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in conseguenza di furto e rapina, compresi i danni materiali e diretti causati nell'esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina, consumati o tentati sia al veicolo, sia agli accessori di serie (cioè inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato) stabilmente fissati all'interno del veicolo, sia agli accessori non di serie a condizione che siano saldamente fissati all'interno del veicolo, la loro esistenza risulti indicata nella fattura di acquisto del veicolo (da allegare al fascicolo di polizza) ed il loro valore compreso in quello dichiarato.

Le garanzie sono prestate a valore intero.

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore del veicolo e degli eventuali optional indicato in polizza. Tale somma, viene decurtata dell'eventuale scoperto o minimo indicato nell'elenco veicoli ovvero nell'appendice di inclusione.

IF.6 ESCLUSIONI**Sono esclusi i danni:**

- a) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna l'autoveicolo;
- d) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- e) concernenti: apparecchiature, quali audio-fono-visivi e navigatori satellitari, non saldamente fissate all'interno del veicolo;
- f) accessori e pezzi di ricambio non incorporati nell'autoveicolo, salvo la ruota di scorta e la borsa attrezzi di normale dotazione;
- g) bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto che si trovi a bordo del veicolo;
- h) verificatisi quando non sono stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui l'autoveicolo è dotato.

IF.7 SCOPERTO RELATIVO ALLA GARANZIA FURTO E RAPINA - LIMITI DI INDENNIZZO

La garanzia Furto e Rapina è prestata con lo scoperto indicato in polizza. Relativamente alle apparecchiature, quali audio-fono-visivi e navigatori satellitari, saldamente fissate all'interno del veicolo, l'importo indennizzabile al lordo dello scoperto non potrà superare il 10% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

IF.8 GARANZIA AGGIUNTIVA

Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate

SARA indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'autocarro assicurato per il furto di bagagli ed ogni altro indumento ed oggetto personale che si trovi a bordo del veicolo stesso. La presente estensione di garanzia è prestata con lo **scoperto del 10% con il minimo di € 200** per ciascun sinistro, oppure con il maggiore scoperto eventualmente indicato sul frontespizio di polizza.

IF.9 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- in caso di **furto totale senza recupero** del veicolo: carta di circolazione; certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso; attestato di resa denuncia alle Autorità; estratto cronologico rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.); procura a vendere ovvero a radiare e demolire l'autoveicolo che dovesse essere ritrovato dopo la liquidazione;
- in caso di **furto totale con recupero** del veicolo: attestato di resa denuncia e verbale di ritrovamento, rilasciati dall'Autorità; fattura di acquisto delle parti del veicolo rimpiazzate;
- in caso di **furto parziale**, tentato furto, furto di cose non assicurate: attestato di resa denuncia alle Autorità; fattura di acquisto delle parti rimpiazzate.

Inoltre in caso di furto totale senza recupero l'Assicurato è tenuto a consegnare a SARA tutte le chiavi di cui il veicolo è dotato, autorizzandola ad effettuare accertamenti presso la casa costruttrice relativamente alla dotazione ed all'eventuale fornitura di chiavi aggiuntive. In caso di furto totale la liquidazione del danno ha luogo trascorsi almeno 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la correlativa denuncia, sempre che sia stata presentata la prescritta documentazione.

IF.10 RITROVAMENTO E RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO

L'Assicurato e il Contraente che vengano a conoscenza del ritrovamento del veicolo rubato hanno l'obbligo di darne immediato avviso a SARA, che ha facoltà di procedere al recupero del veicolo, e di collaborare con essa per il recupero.

I costi del recupero, effettuato sia da SARA sia dall'Assicurato, sono a carico di SARA, fermo che il complesso degli indennizzi non può superare l'importo del valore dichiarato decurtato dello scoperto indicato in polizza (mod. 201/SF).

Ove il recupero avvenga dopo il pagamento dell'indennizzo, il ricavato della vendita viene acquisito da SARA.

L'Assicurato ha facoltà di rientrare in possesso del veicolo recuperato previa restituzione dell'indennizzo, fermo l'obbligo di SARA di rispondere dei danni indennizzabili conseguenti al furto, nei limiti del valore commerciale del veicolo.

GARANZIA KASKO (KA)

KA.1 RISCHI ASSICURATI

SARA si obbliga a rimborsare al Proprietario le spese documentate ed effettivamente sostenute per la riparazione dei danni materiali e diretti arrecati al veicolo durante la circolazione in conseguenza di:

- a) collisione con veicoli a motore identificati e targati;
- b) danni accidentali conseguenti a:
 - urto con ostacoli di qualsiasi genere;
 - collisione con veicoli;
 - ribaltamento;
 - fuoriuscita di strada.

purché l'evento sia assicurato nella forma prescelta dal Contraente, indicata in polizza.

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore del veicolo dichiarato in polizza. Tale somma, viene decurtata dell'eventuale scoperto o minimo indicato in polizza, costituisce anche l'importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa.

KA.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente;
- b) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
- e) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- f) cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- g) subiti dal veicolo in occasione di traino (attivo o passivo);
- h) occorsi durante la circolazione su strada non asfaltata o non pavimentata;
- i) conseguenti a furto, rapina e incendio;
- j) alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi dell'art. KA.1;
- k) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio del veicolo assicurato;
- l) avvenuti durante la guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- m) da Collisione, in caso di mancata o incompleta identificazione del veicolo collidente;

KA.3 SCOPERTO E FRANCHIGIA

Le garanzie Kasko sono prestate con la franchigia o lo scoperto indicati in polizza.

KA.4 LIMITAZIONE DELLA RIVALSA

SARA eserciterà il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C. nei confronti del terzo responsabile del sinistro, limitatamente ad una somma pari alla quota del danno imputabile al terzo ridotta di un importo corrispondente allo scoperto effettivamente applicato.

KA.5 FORME DI GARANZIA

L'assicurazione è prestata con una delle seguenti modalità, indicate in polizza (mod. 201/SF):

- **Kasko collisione**: è operante la sola garanzia per collisione con veicolo identificato di cui alla lettera a) dell'art. KA.1;
- **Kasko completa**: sono operanti sia la garanzia per collisione con veicolo identificato di cui alla lettera a) dell'art. KA.1, sia le garanzie per urto, ribaltamento ed uscita di strada di cui alla lettera b) del medesimo articolo;

KA.6 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- copia della denuncia di sinistro RCA, nel solo caso di Collisione di cui all'art. KA.1 lett. a);
- fattura di acquisto delle parti rimpiazzate o ulteriore documentazione idonea a fornire la prova dei danni subiti e del loro ammontare.

GARANZIA CRISTALLI (CR)

CR.1. RISCHI ASSICURATI

SARA rimborsa, fino alla concorrenza per ogni annualità assicurativa del massimale indicato in polizza le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o per la riparazione dei cristalli del veicolo (frontali e laterali) a seguito di loro rottura accidentale.

CR.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente;
- verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
- nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- causati da dolo di terzi;
- verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- subiti dal veicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo);
- occorsi durante la circolazione fuori strada;
- conseguenti a deperimento e/o vizio proprio del veicolo assicurato.

CR.3 FRANCHIGIE E SCOPERTI

Per le autovetture la garanzia è prestata **senza applicazione di scoperto nel caso in cui il cristallo venga riparato o sostituito** presso un centro specializzato convenzionato SARA (elenco disponibile presso le agenzie e nel sito internet www.sara.it). Altrimenti si applicherà:

- uno scoperto del 20% con il minimo di € 100,00 in caso di intervento (sia riparazione sia sostituzione) in un centro NON specializzato convenzionato SARA.

Per i settori diversi da autovetture la garanzia è prestata **senza applicazione di scoperto solo nel caso in cui il cristallo venga riparato** presso un centro specializzato convenzionato SARA. Altrimenti si applicherà:

- uno scoperto del 10% con il minimo di € 50,00 in caso di sostituzione del cristallo in un centro specializzato convenzionato SARA;
- uno scoperto del 20% con il minimo di € 100,00 in caso di intervento (sia riparazione sia sostituzione) in un centro NON specializzato convenzionato SARA.

CR.4 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte dell'Assicurato della documentazione comprovante la riparazione o sostituzione del cristallo e le relative spese sostenute.

GARANZIA GLOBALE COMPLEMENTARI (GC)

GC.1 RISCHI ASSICURATI

GC.1.1 Perdite pecuniarie

SARA rimborsa, **fino alla concorrenza del massimale per ogni annualità assicurativa di € 500,00**, le spese, documentate con fattura, sostenute dall'Assicurato per:

- la **documentazione** necessaria per la liquidazione di sinistri Incendio, Furto e Rapina afferenti l'autoveicolo assicurato;
- il **parcheggio** e/o la custodia del veicolo su disposizione delle Autorità in caso di ritrovamento dopo il furto o la rapina;
- la **reimmatricolazione** del veicolo ed il rinnovo della targa di riconoscimento in caso di incendio, di furto o distruzione della targa di riconoscimento a seguito di collisione con altro veicolo;
- la quota parte della **tassa di possesso** effettivamente pagata per l'autoveicolo e non goduta, in caso di danno totale incendio, furto e rapina che comporti la radiazione al P.R.A. del veicolo stesso;
- la **demolizione** e la radiazione al P.R.A., in caso di danno totale conseguente a collisione con altro veicolo;
- l'**immatricolazione** di nuovo veicolo in caso di danno totale occorso al veicolo assicurato conseguente ad incendio, furto o rapina senza ritrovamento, con il massimo dell'importo previsto per la reimmatricolazione di un veicolo di pari potenza fiscale a quello colpito da sinistro;
- nel caso di **smarrimento o sottrazione delle chiavi** delle serrature, la sostituzione con altre dello stesso tipo in dotazione, ovvero per la duplicazione delle chiavi stesse, nonché per la manodopera necessaria all'apertura delle portiere munite di congegni elettronici di bloccaggio e alla disattivazione del sistema elettronico antifurto in caso di sottrazione o smarrimento degli appositi apparecchi di comando.

GC.1.2 Rinuncia all'azione di rivalsa

SARA rinuncia all'esercizio dell'azione di rivalsa per i risarcimenti corrisposti a terzi nel caso di guida da parte di conducente:

- che abbia già sostenuto con esito positivo i prescritti esami di guida ma non abbia ancora ottenuto il rilascio della patente;
- in possesso di patente di guida scaduta.

L'azione di rivalsa verrà successivamente esercitata:

- nel caso di cui alla lettera a), se l'Assicurato, entro 180 giorni dalla data del sinistro, non fornisce la prova dell'avvenuto rilascio e se la patente non abilita alla guida del veicolo;
- nel caso di cui alla lettera b), se l'Assicurato, entro 60 giorni dalla data del sinistro, non fornisce la prova dell'avvenuto rinnovo.

GC.1.3 Indennità Autoscuola

Qualora dalla patente del Conducente del veicolo assicurato vengano decurtati dei punti quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada, avvenuta in costanza di polizza, SARA rimborserà fino alla concorrenza di € 300,00 per ogni periodo di assicurazione le spese documentate sostenute per frequentare presso un'autoscuola un corso valido per il recupero dei punti, nei limiti stabiliti dalla legge.

L'assicurazione è operante esclusivamente nel caso in cui il numero di punti patente residuo del Contraente sia divenuto, a seguito della comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pari o inferiore a dieci punti patente.

GC.1.4 Ripristino dotazioni di sicurezza

SARA rimborsa, **fino alla concorrenza di € 500,00** per ogni periodo di assicurazione, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per il ripristino di dotazioni di sicurezza quali airbag, dispositivi antincendio e pretensionatori delle cinture di sicurezza, a seguito di loro attivazione accidentale oppure di sinistro stradale con responsabilità del veicolo assicurato, **esclusi i fatti derivanti dalla normale usura**. In caso di sinistro stradale con responsabilità parziale, la somma tra l'indennizzo previsto dalla presente garanzia ed il risarcimento derivante dalla garanzia RCA per i danni subiti dai sistemi di sicurezza non potrà superare l'importo delle spese documentate sostenute dall'Assicurato per il ripristino di dotazioni di sicurezza.

GC.1.5 Fauna selvatica

SARA rimborsa, **nei limiti del massimale di € 5.000 per anno assicurativo**, le spese documentate per la riparazione del veicolo a seguito di collisione con animali selvatici o randagi, purché il fatto sia comprovato da verbale delle Autorità intervenute. La garanzia è prestata con lo **scoperto del 10% con il minimo di € 500,00**.

GC.1.6 Danni da veicoli non assicurati

SARA rimborsa i danni subiti dal veicolo a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, fino alla concorrenza di € 5.000,00 per periodo di assicurazione e in ogni caso non oltre il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, purché il fatto sia stato regolarmente verbalizzato dalle autorità intervenute sul luogo del sinistro.

In tale condizione SARA si avvarrà del diritto di surrogazione sancito dall'art.1916 del C.C., per recuperare dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito presso la Consap S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici le somme liquidate all'Assicurato, salvo parere contrario di Consap.

GC.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente;
- b) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
- e) nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- f) causati da dolo di terzi;
- g) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- h) cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- i) subiti dal veicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo);
- j) occorsi durante la circolazione fuori strada;
- k) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio del veicolo assicurato.

GC.3 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- per **Perdite pecuniarie** conseguenti a sinistro: copia del verbale delle Autorità intervenute in caso di incendio; copia dell'attestato di resa denuncia alle Autorità in caso di furto o rapina; fatture delle spese sostenute; ricevuta di pagamento della tassa di possesso;
- per **Perdita chiavi**: fattura comprovante la duplicazione delle chiavi, ovvero l'acquisto e la posa in opera delle serrature e le spese di manodopera per l'apertura delle portiere o lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto;
- per **Indennità Autoscuola**: copia della documentazione comprovante la sanzione amministrativa e la decurtazione dei punti, attestazione di frequenza al corso e relativa ricevuta di pagamento;
- per **Ripristino dotazioni di sicurezza**: in caso di attivazione accidentale, copia del verbale delle Autorità intervenute; in caso di sinistro stradale, copia della denuncia di sinistro; in entrambi i casi documentazione delle spese sostenute;
- Per **Fauna selvatica**: copia del verbale delle Autorità intervenute.

GARANZIA EVENTI SOCIPOLITICI (ES)

ES.1 RISCHI ASSICURATI

SARA si obbliga ad indennizzare il Proprietario per i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in conseguenza di:

- a) eventi socio-politici, quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio;
- c) atti dolosi di terzi o di vandalismo;

Le garanzie sono prestate a valore intero.

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore del veicolo indicato in polizza. Tale somma, decurtata dello scoperto indicato in polizza, costituisce anche l'importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa.

ES.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni,
- b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
- d) conseguenti a furto e rapina;
- e) conseguenti a sinistri stradali.

ES.3 SCOPERTO

La garanzia è prestata con lo scoperto indicato in polizza.

ES.4 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti: - in caso di **eventi socio-politici, di atti dolosi o di vandalismo**: l'attestato di resa denuncia alle Autorità;

GARANZIA EVENTI NATURALI (EN)

EN.1 RISCHI ASSICURATI

SARA si obbliga ad indennizzare il Proprietario per i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in conseguenza di:

- b) eventi naturali, quali tempeste, uragani, trombe, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti di terreno non provocati dal peso del veicolo;

d) grandine.

Le garanzie sono prestate a valore intero.

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore del veicolo indicato in polizza. Tale somma, decurtata dello scoperto indicato in polizza, costituisce anche l'importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa.

EN.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche;
- b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
- d) conseguenti a furto e rapina;
- e) conseguenti a sinistri stradali.

EN.3 SCOPERTO

La garanzia è prestata con lo scoperto indicato in polizza.

EN.4 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- in caso di **eventi naturali o di grandine**: la certificazione del fenomeno da parte delle Autorità competenti.

GARANZIA INFORTUNI (IC)

IC.1 RISCHI ASSICURATI

L'assicurazione vale per gli infortuni subiti in conseguenza della circolazione dalle persone che, in qualità di conducenti in possesso della prescritta abilitazione, si trovano con il consenso del Contraente o del Proprietario alla guida del veicolo indicato in polizza.

Nei confronti delle suddette persone l'assicurazione vale anche durante l'effettuazione di verifiche o piccole riparazioni necessarie per la ripresa della marcia dei veicoli da esse condotti. L'Assicurazione, nei limiti sopra indicati, comprende anche:

- a) l'asfissia non di origine morbosa;
- b) l'annegamento;
- c) l'assideramento od il congelamento;
- d) la folgorazione;
- e) i colpi di sole, di calore o di freddo;
- f) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie;
- g) gli infortuni subiti in stato di malore od incoscienza;
- h) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza;
- i) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

IC.2 INFORTUNI DETERMINATI DA CALAMITA' NATURALI

A parziale deroga dell'Art. 1912 del Codice Civile, e nei limiti indicati dall'art. IC.1, l'assicurazione è estesa agli infortuni determinati da movimenti tellurici.

Sono compresi nell'assicurazione anche gli infortuni determinati da eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni.

Resta convenuto però che in caso di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione od inondazione, che colpisca più assicurati con la Società, l'esborso massimo di quest'ultima non potrà comunque superare la somma di € 2.600.000 per tutti gli indennizzi. Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato gli indennizzi spettanti a ciascun assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto che intercorre tra il detto limite ed il totale delle somme assicurate.

IC.3 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione tutti gli infortuni avvenuti in circostanze di rischio non specificatamente previste dall'art. IC.1, nonché quelli causati:

- a) dalla guida di veicoli diversi da quelli indicati in polizza;
- b) dalla guida di qualsiasi veicolo per il quale l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l'Assicurato entro 60 giorni dalla data del sinistro fornisca la prova dell'avvenuto rinnovo;
- c) dalla guida di veicoli in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove o allenamenti. Sono inoltre esclusi gli infortuni avvenuti durante l'effettuazione di "prove libere" -amatoriali e non- all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali ad esempio autodromi, nonché in occasione dell'utilizzo di veicoli a motore in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati aree assoggettate all'obbligo di assicurazione di cui D.Lgs 7 settembre 2005 n. 209 e sue successive modificazioni;
- d) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti od allucinogeni;
- e) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- f) da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni od eruzioni vulcaniche;
- g) da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.).

IC.4 CASI ASSICURATI

IC.4.1 MORTE

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell'infortunio e sia conseguenza diretta del medesimo.

Tale indennizzo viene liquidato in parti uguali agli eredi dell'Assicurato o, in caso di morte del Contraente, ai beneficiari eventualmente designati. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.

Tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, SARA corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennizzo già pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore; gli eredi dell'Assicurato non sono peraltro tenuti ad alcun rimborso per quanto pagato a titolo di invalidità permanente. Qualora a seguito di infortunio il corpo dell'assicurato non venga ritrovato, la Società liquiderà ai beneficiari il capitale previsto per il caso Morte non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione ed accettazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta ai termini degli artt. 60 e 62 C.C. Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto alla restituzione da parte dei beneficiari della somma loro pagata.

Qualora in conseguenza di un medesimo evento si verifichi la morte dell'Assicurato unitamente a quella del rispettivo coniuge, SARA corrisponderà l'indennizzo spettante a termini di polizza ai figli minorenni dell'Assicurato stesso, in quanto beneficiari, con una maggiorazione del 50%. **La maggiorazione non potrà comunque superare € 52.000.**

IC.4.2 INVALIDITÀ PERMANENTE

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell'infortunio stesso, SARA liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato e valutato in base alla tabella "percentuali e criteri per la valutazione del grado di invalidità permanente". Qualora l'infortunio comporti un'invalidità permanente di grado pari o superiore al 70% della totale, SARA liquiderà un indennizzo corrispondente al 100% della somma assicurata.

IC.4.3 INDENNITÀ DI DEGENZA

L'indennità di degenza verrà liquidata in caso di ricovero in istituto di cura reso necessario da infortunio indennizzabile ai sensi di polizza. La somma assicurata verrà corrisposta per ogni giorno di effettiva degenza nell'istituto di cura e **per un periodo non superiore a giorni 120**, restando inteso che il primo e l'ultimo giorno di degenza si considerano giorno unico.

La gessatura è equiparata al ricovero per un periodo non superiore a 20 giorni.

L'indennità giornaliera spettante, a partire dal trentesimo giorno successivo al ricovero, e sempre che la degenza abbia luogo senza soluzione di continuità, sarà corrisposta con una maggiorazione del 50%.

IC.4.4 RIMBORSO SPESE DI CURA

Per la cura delle lesioni causate dall'infortunio indennizzabile a termini di polizza, SARA rimborsa - fino a concorrenza del massimale annuo assicurato - le spese effettivamente sostenute per:

- a) accertamenti diagnostici, visite mediche e specialistiche, prestazioni infermieristiche, onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento (ivi comprese le endoprotesi), medicinali prescritti dal medico curante,
- b) cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi
- c) rette di degenza
- d) trasporto dell'Assicurato al luogo di cura o di soccorso e da un istituto di cura all'altro
- e) protesi odontoiatriche con l'intesa che le spese per materiale prezioso e leghe speciali impiegate nella protesi sono rimborsabili fino alla concorrenza della somma assicurata e comunque non oltre Euro 1.100 e non sono rimborsabili le spese per la riparazione o la sostituzione di protesi applicate prima dell'infortunio.

Per le prestazioni sopraelencate che non risultino avvenute durante il ricovero in istituto di cura o durante un intervento chirurgico ambulatoriale, il rimborso delle spese viene effettuato per un periodo massimo di trenta giorni dalla data dell'infortunio e per un importo massimo pari all'80% delle spese effettivamente sostenute, il rimanente 20%, con il minimo di euro 75 resta a carico dell'Assicurato. In caso di infortunio che abbia comportato ricovero in istituto di cura e/o gessatura, fermi i limiti massimi indennizzabili sopra indicati, il rimborso di spese per trattamenti fisioterapici e rieducativi spetta comunque fino al 60° giorno dalla data della dimissione dall'istituto di cura e/o della rimozione della gessatura.

Per la liquidazione, l'Assicurato od i suoi eredi devono presentare i documenti di spesa in originale (fatture, notule, ricevute) debitamente quietanzati nonché la documentazione medica relativa.

IC.4.5 INDENNITÀ INTEGRATIVA

Se l'infortunio, subito in conseguenza di collisione con altro veicolo identificato, ha comportato il ricovero in istituto di cura - pubblico o privato - per un periodo non inferiore alle 24 ore, SARA corrisponderà un'indennità di € 260 per ciascun sinistro. La predetta indennità ammonterà a € 780 qualora dall'infortunio sia derivata un'invalidità permanente di grado uguale o superiore al 10%.

IC.5 CASI E SOMME ASSICURATE

La garanzia è prestata per i casi - tra quelli di cui all'art. IC.4 - e le somme richiamati in polizza (mod. 201/SF) per le quali è stato pagato il relativo premio.

IC.6 PERSONE NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. e sindromi correlate, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, psicosi in genere, forme maniaco depressive o stati paranoici. La persona cessa di essere assicurata al verificarsi di una o più delle condizioni sopra previste; l'eventuale successivo incasso del premio non costituisce deroga. La Società rimborserà la parte di premio, al netto di imposta, relativo al periodo di rischio non corso.

IC.7 FRANCHIGIA SU INVALIDITÀ PERMANENTE

- a) Sulla somma assicurata per Invalidità Permanente non si fa luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 3% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente;
- b) Qualora l'invalidità permanente risulti di grado superiore al 10%, non si farà luogo all'applicazione della franchigia di cui al precedente punto a).

IC.8 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

SARA corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. IC.5 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente

IC.9 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

SARA rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso terzi responsabili dell'infortunio.

Percentuali e criteri per la valutazione del grado di invalidità permanente.

Perdita totale, anatomica o funzionale, di:	destro	sinistro
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
un piede	40%	
ambidue i piedi	100%	
un alluce	5%	
un altro dito del piede	3%	
una falange dell'alluce	2,5%	
una falange di altro dito del piede	1%	
un arto inferiore al di sopra del ginocchio	60%	
un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50%	
un occhio	25%	
ambidue gli occhi	100%	
un rene	20%	
la milza	10%	
sordità completa di un orecchio	10%	
sordità completa di ambedue gli orecchi	40%	
perdita totale della voce	30%	
stenosi nasale bilaterale	15%	
esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento di:		
- vertebre cervicali	10%	
- vertebre dorsali	7%	
- 12a dorsale	12%	
- cinque lombari	12%	
esiti di frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente	5%	
<p>Nei confronti delle persone caratterizzate da mancinità, le percentuali di invalidità permanente previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.</p>		

Ricorso Vicini (RIA)

RIA.1 Rischi Assicurati

SARA si obbliga, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, a tenere indenne l'Assicurato dalle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti a cose e animali di terzi, compresi i danni ai locali adibiti a rimessa di proprietà dell'intestatario al Pra dell'autoveicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in leasing, da incendio dell'autoveicolo assicurato o dall'azione del fulmine o da esplosione del carburante contenuto nel serbatoio dell'autoveicolo o dallo scoppio del serbatoio stesso, sempreché l'autoveicolo non si trovi in circolazione ai sensi di legge.

Il massimale sopracitato è da intendersi come limite di risarcimento per sinistro e per annualità assicurativa.

RIA.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, eventi socio-politici, dolo di terzi, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che
- d) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- e) derivanti da semplici bruciature o da cortocircuiti e da altri fenomeni elettrici, non seguiti da incendio;
- f) concernenti bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto che si trovi a bordo dell'autoveicolo;
- g) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi;
- h) alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato;
- i) da inquinamento dell'ambiente, quali quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- j) risarcibili con la garanzia RCA, anche se non prestata da SARA.

RIA.4 Soggetti esclusi dalla garanzia

La garanzia non copre i danni subiti dai seguenti soggetti:

- a) l'Assicurato, il Contraente, il conducente, il proprietario dell'autoveicolo, i rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché, se conviventi o a carico, i loro affiliati, i parenti e affini fino al terzo grado;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a).

Tutela Legale (TL)

TL.1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società assume a proprio carico, nei limiti del Massimale e delle condizioni previste in Polizza, l'onere delle spese stragiudiziali e giudiziali conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia.

Esse sono:

- le spese per l'intervento di un legale, sia in sede civile che penale;
- le spese peritali;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- le spese arbitrali;
- le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.

TL.2 SPESE LEGALI E PERITALI VEICOLO A MOTORE

(in vigore se espressamente indicata sul frontespizio di Polizza e corrisposto il relativo Premio)

Le prestazioni formanti oggetto dell'Assicurazione sono fornite in conseguenza di un fatto illecito originato:

- dalla circolazione del veicolo identificato in Polizza, da chiunque guidato purché munito di regolare patente, ovvero, se l'Assicurazione è stipulata sulla persona dell'Assicurato, di qualsiasi veicolo guidato dall'Assicurato stesso, purché rientrante nella categoria indicata nel frontespizio di Polizza;
- l'assistenza per il recupero dei danni subiti dall'Assicurato ad opera di terzi in seguito ad incidenti stradali, anche nei confronti di controparti e compagnie assicuratrici di paesi indicati all'art. "Estensione Territoriale".
- la difesa penale del proprietario e del conducente autorizzato, per reati colposi o per contravvenzioni, avvenuti in conseguenza dell'uso del veicolo, per i quali non sia ammessa l'oblazione o la sanzione pecuniaria sostitutiva;
- le prestazioni tecnico-peritali da parte di periti valutatori, ingegneri del traffico, medici-legali;
- l'assistenza nelle procedure amministrative e giudiziarie per ottenere la revoca del sequestro del veicolo disposto a seguito di incidente.

L'Assicurazione è altresì estesa ai trasportati, previa espressa rinuncia da parte degli stessi a qualsiasi pretesa od azione nei confronti del Contraente, dell'Assicurato e delle persone del cui operato questi siano tenuti a rispondere civilmente.

TL.3 GARANZIE AGGIUNTIVE

In aggiunta alla garanzia base è possibile acquistare ulteriori garanzie che saranno operative solo se indicate sul frontespizio di polizza e pagato il relativo premio.

Ai casi assicurativi su elencati sono aggiunti le seguenti prestazioni:

1. Ritiro Patente

Opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso;

2. Opposizione a sanzioni amministrative

ricorso al Prefetto oppure opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale. La prestazione opera a parziale deroga al paragrafo "Come e con quali condizioni mi assicuro", lettera I).;

3. Penale doloso

sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale). Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, Sara rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

4. Vertenze contrattuali

controversie relative ad obbligazioni, proprie o di controparte, nascenti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, sempre che il valore in lite sia superiore a € 500. In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo. La presente prestazione non vale per controversie contrattuali con la Compagnia di RCA.

TL.4 CLAUSOLE AGGIUNTIVE

In aggiunta alla garanzia base è possibile acquistare ulteriori clausole che saranno operative solo se indicate sul frontespizio di polizza e pagato il relativo premio.

Extramassimale

In deroga alle norme delle Condizioni di Assicurazione del prodotto, le prestazioni assicurative vengono fornite entro e non oltre il limite di massimale per spese legali per sinistro scelto dall'Assicurato e indicato sul frontespizio di polizza.

TL.5 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PER I DANNI DEL DATORE DI LAVORO CONSEGUENTI ALLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA DI SOGGETTI PRESSO DI ESSO OPERANTI

La vendita delle garanzie di cui al presente articolo è riservata alle aziende nella qualità di datori di lavoro, in riferimento al Rischio di danni economici a seguito dell'adozione delle misure di sospensione o di ritiro della patente di guida nei confronti dei soggetti operanti presso di esse per i quali la guida dei veicoli a motore sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività cui sono adibiti.

Variazione delle patenti indicate in Polizza

Il Premio è convenuto in base ad elementi di Rischio variabili e viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in Polizza. In caso di variazione degli elementi di Rischio, il Premio sarà variato, per mezzo di apposita appendice di inclusione / esclusione, contestualmente alla dichiarazione resa dall'Assicurato. La variazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nell'appendice se il relativo Premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Non applicazione dell'Adeguamento automatico (indicizzazione)

Non si applica alla presente Sezione Aziende l'Adeguamento automatico (indicizzazione) del Premio.

Assistenza Legale per la restituzione della patente sospesa

Nel caso in cui il titolare di una delle patenti indicate in Polizza incorra nel provvedimento di sospensione temporanea della patente di guida ai sensi degli articoli del Nuovo Codice della Strada a seguito della violazione di una delle norme elencate nella tabella indicata di seguito, la Società si obbliga ad assumere a proprio carico l'onere delle spese di assistenza legale per ottenere la restituzione della patente sospesa fino all'importo massimo di € 500.

Indennità giornaliera a seguito di sospensione della patente di guida

Nel caso in cui il titolare di una delle patenti indicate in Polizza incorra nel provvedimento di sospensione temporanea della patente di guida ai sensi del Nuovo Codice della Strada a seguito della violazione di una delle norme appresso elencate, la Società si obbliga a corrispondere all'Assicurato l'Indennità indicata sul frontespizio di Polizza a partire dal giorno successivo a quello del provvedimento di sospensione temporanea della patente di guida, per ogni giorno di effettiva esecuzione, nel limite del periodo previsto dal provvedimento stesso e, in ogni caso, non oltre il numero massimo di 180 giorni.

DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	ART.	Comma
Limiti di velocità (oltre 40 Km.)	142	9, 9bis e 12
Circolazione contromano	143	12
Omessa precedenza	145	11
Comportamento ai passaggi a livello (attraversamento)	147	6
Sorpasso (divieti)	148	16
Distanza di sicurezza tra i veicoli con gravi danni ai veicoli stessi	149	5
Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti o su strade di montagna con gravi danni ai veicoli stessi	150	5
Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e strade extraurbane principali	176	22
Guida sotto l'influenza dell'alcool	186	2
Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati	222	1 e 2
Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato	223	

Spese legali e peritali veicolo a motore

La presente condizione opera esclusivamente se espressamente richiamata sul frontespizio di polizza e risulta pagato il relativo premio; in tal caso, le prestazioni previste all'articolo "Oggetto dell'Assicurazione" sono fornite, entro il massimale di 15.000 € per evento e senza limite annuo, al titolare della patente di guida indicata in polizza per i Casi Assicurativi connessi alla circolazione di qualsiasi veicolo guidato dallo stesso.

TL.6 Come e con quali condizioni mi assicuro

Esclusioni Spese Legali e Peritali veicoli a motore

Sono esclusi dalla garanzia:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali (bollatura di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato, salvo se diversamente disposto nelle singole condizioni speciali;
- le spese per procedimenti penali derivanti da tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, atti di vandalismo o risse da chiunque provocati;
- le spese per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria;
- le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti della Società.
- se la controversia deriva da rapporto contrattuale;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, se viene sottoposto a procedimento penale
- per fuga o per omissione di soccorso, ovvero per fatto da esso commesso in stato di alterazione psichica o sotto l'effetto di abuso di alcolici od uso di allucinogeni, psicofarmaci o stupefacenti;
- se per il veicolo a motore descritti in Polizza o per il veicolo guidato dall'Assicurato (in caso di copertura sulla persona) non sia stato adempiuto l'obbligo di Assicurazione ai sensi della legge 24/12/1969, n.990 esuccessive modifiche;
- quando si tratta di procedimento riferentesi ad una sanzione amministrativa o ad una contravvenzione per le quali è ammessa l'oblazione in via breve;
- quando le controparti risiedono in Stati diversi da quelli elencati nell'articolo "Estensione territoriale";
- se la controversia o la violazione penale derivano da partecipazioni a gare o competizioni sportive e relative prove;
- quando il numero delle persone a bordo all'atto dell'incidente sia superiore a quello indicato nella carta di circolazione per i veicoli a motore.

TL.7 Assicurati

Le prestazioni formanti oggetto dell'Assicurazione sono fornite:

- al Contraente assicurato;
- ai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia;

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato che sia anche Contraente. Le controversie promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più soggetti assicurati, e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

TL.8 Esclusioni Garanzia Sospensione Patente di Guida

L'Assicurazione non è operante:

- se l'intestatario di una delle patenti indicate in Polizza guida il veicolo con patente diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi indicati nella medesima;
- se, al momento del verificarsi del Sinistro, il veicolo che ha prodotto il danno non risulti coperto da una valida polizza di Assicurazione di Responsabilità Civile Autoveicoli;
- se l'intestatario di una delle patenti indicate in Polizza partecipa a gare o competizioni sportive e relative prove;
- se la patente è stata sospesa in relazione a fatti dolosi compiuti dall'intestatario, come pure nel caso di fuga od omissione di soccorso; in quest'ultimo caso, tuttavia, la esclusione non sarà applicata se l'intestatario venga successivamente prosciolto od assolto da tale imputazione;
- se il provvedimento di sospensione è disposto dopo un anno dalla cessazione dell'Assicurazione;
- se il provvedimento di sospensione è stato disposto in territorio diverso da quello italiano.

TL.9 Estensione territoriale

L'assicurazione per difesa penale e quella per il risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi operano per i casi assicurativi che insorgono negli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Croazia, della Serbia, del Liechtenstein e di Andorra. L'assicurazione vale altresì, salvo ove espressamente indicata la non validità, per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde a condizione che sia stato rilasciato il certificato internazionale di assicurazione (carta verde).

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino."

TL.10 Coesistenza con l'assicurazione di Responsabilità Civile

Qualora coesista un'Assicurazione di R.C., la garanzia prevista dalla Polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'Assicurazione di R.C. per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917, 3° comma, C.C..

TL.11 Insorgenza del caso assicurativo

Le garanzie sono operanti per i Sinistri determinati da fatti verificatisi durante i periodi di validità dell'Assicurazione come indicati all'art. 1.3, e precisamente:

- I dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
- I trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione per gli altri casi.

I fatti che hanno dato origine alla controversia s'intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

TL.12 Assicurati

Per la garanzia Veicoli a motore

L'Assicurazione è altresì estesa ai trasportati, previa espressa rinuncia da parte degli stessi a qualsiasi pretesa od azione nei confronti del Contraente, dell'Assicurato e delle persone del cui operato questi siano tenuti a rispondere civilmente.

TL.13 Per la garanzia Sospensione Patente di Guida

Al titolare di una delle patenti indicate in Polizza

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato che sia anche Contraente. Le controversie promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più soggetti assicurati, e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

TL.14 Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Garanzia	Scoperto in percentuale	Minimo scoperto o franchigia	Limite di indennizzo
Tutela Legale	Non previsto	Per controversie contrattuali minimo scoperto: € 500	Spese assistenza legale per restituzione patente di guida: massimale € 500 Indennità giornaliera sospensione patente: massimo 180 giorni. Spese legali e peritali veicolo a motore: massimale € 15.000 ove non sussista la clausola extramassimale.

GARANZIA ASSISTENZA BASE (AS)

PREMESSA

SARA per l'erogazione delle Prestazioni di Assistenza oggetto della presente garanzia si avvale di una Struttura Organizzativa esterna.

SARA per la gestione dei Sinistri relativi alla garanzia Assistenza si avvale di ACI GLOBAL SERVIZI SpA con sede sociale in Roma - via Stanislao Cannizzaro n. 83/a - e sede secondaria in Milano - via Montalbino 3/5.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Struttura Organizzativa che provvederà all'erogazione delle Prestazioni di Assistenza.

Che cosa posso assicurare

AS.1 Oggetto dell'assicurazione

SARA provvede, per il tramite della Struttura Organizzativa esterna ad erogare le Prestazioni di Assistenza previste nella presente sezione delle condizioni contrattuali, consistenti in aiuto tempestivo fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito. In forza di una specifica convenzione stipulata tra SARA e ACI GLOBAL SERVIZI, in caso di Sinistro in garanzia, sono fornite all'Assicurato le Prestazioni di Assistenza indicate nell'articolo AS.2 Rischi assicurati.

I massimali indicati per le singole Prestazioni di Assistenza si intendono al lordo di IVA o di qualsiasi altra imposta o onere cui gli importi siano assoggettati per legge.

Contro quali danni posso assicurarmi

AS.2 Rischi assicurati - Autovetture ed Autocarri fino a 3500 kg

AS.2.1 Soccorso Stradale

In caso di Guasto o Incidente, (per le loro definizioni si rimanda al glossario) **purché il Veicolo si trovi su strade aperte al traffico ragionevolmente raggiungibili dal carro di soccorso, la Struttura Organizzativa procura all'Assicurato un mezzo di soccorso** alle condizioni che seguono:

- la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare sul posto un mezzo di soccorso che potrà risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo mediante piccole riparazioni, o interventi richiesti, senza alcun esborso da parte dell'Assicurato. **L'eventuale costo dei ricambi, da regolare direttamente al mezzo intervenuto, resterà a carico dell'Assicurato;**
- qualora la Struttura Organizzativa ritenga - sulla base di quanto comunicato dall'Assicurato - che non sia possibile effettuare la riparazione sul posto, ovvero qualora il mezzo di soccorso intervenuto non sia riuscito ad effettuarla, la Struttura Organizzativa procurerà all'Assicurato un carro attrezzi **che provvederà a trasportare il Veicolo, entro il limite di km 50 (andata e ritorno) dal luogo dell'immobilizzo, ad un centro convenzionato con la Struttura Organizzativa o punto di assistenza autorizzato (Concessionario/Officina Autorizzata) dalla Casa Costruttrice, oppure altra destinazione scelta dall'assicurato. Resta a carico dell'assicurato il costo dell'eccedenza chilometrica che sarà regolato direttamente con il fornitore intervenuto secondo le tariffe indicate nel Tariffario Nazionale ACI - Soci in vigore (disponibile per consultazione sul sito www.aci.it).**

In caso di chiusura del Centro di destinazione (ore notturne, giorni festivi) il Veicolo sarà portato in giacenza presso il più vicino deposito convenzionato con la Struttura Organizzativa ed il trasporto sarà completato alla prima utile apertura del centro prescelto. Restano a carico dell'Assicurato le spese di posteggio successive al terzo giorno di entrata del Veicolo nel deposito stesso e saranno regolate direttamente con il fornitore intervenuto secondo le tariffe indicate nel Tariffario Nazionale ACI - Soci in vigore (disponibile per consultazione sul sito www.aci.it).

La presente Prestazione di Assistenza:

- non comprende le eventuali spese rese necessarie per il recupero e rimessa su strada del Veicolo che sia finito fuori dalla sede stradale;
- viene fornita compatibilmente con le norme locali che regolano la circolazione stradale.

All'estero il costo massimo per le operazioni di soccorso stradale a carico di SARA è di € 183,00

In Italia, qualora l'Assicurato (vedi art. Obblighi in caso di sinistro) non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso), il costo massimo per le operazioni di soccorso stradale a carico di SARA è di € 127,00.

AS.2.1.1 Soccorso per Foratura

In deroga a quanto riportato nel glossario alla definizione di Guasto si precisa che è considerato Guasto la foratura di uno o più pneumatici.

AS.2.1.2 Recupero fuori strada

La presente Prestazione comprende le eventuali spese necessarie al recupero o in un box o in garage sotterraneo o multipiano o alla rimessa su strada del Veicolo che sia finito fuori dalla sede stradale (cd. "Recupero"). **Qualora a tal fine sia necessario l'intervento di mezzi speciali (veicolo di soccorso con massa complessiva superiore a 12.000 Kg) SARA terrà a proprio carico la spesa di Recupero fino ad un massimo di € 300 per evento.**

La presente Prestazione viene fornita compatibilmente con le norme locali che regolano la circolazione stradale.

AS.2.2 Depannage per batteria scarica

In caso di batteria del Veicolo scarica o esaurita, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare sul posto un mezzo di soccorso che potrà risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo senza alcun esborso da parte dell'Assicurato. **I costi relativi all'eventuale sostituzione della batteria rimangono a carico dell'assicurato.**

Per la presente garanzia, SARA tiene a proprio carico i relativi costi per un massimo di due interventi per annualità assicurativa.

La presente prestazione non opera in favore di Veicoli elettrici con alimentazione di tipo elettrico (a batteria).

AS.2.3 MONTAGGIO E SMONTAGGIO CATENE DA NEVE PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

Qualora le condizioni ambientali e climatiche lo rendano necessario e il Conducente/Proprietario faccia richiesta di Assistenza, la Struttura Organizzativa provvederà, senza alcun esborso da parte dell'Assicurato, all'invio di un proprio incaricato che provvederà al montaggio o allo smontaggio delle catene da neve in dotazione al Veicolo assicurato.

AS.2.4 Auto in sostituzione

In caso di Guasto o Incidente (per le loro definizioni si rimanda al glossario) e qualora:

a. sia stata erogata la prestazione Soccorso Stradale con trasporto di cui al punto AS.2.1 precedente

b. **il Veicolo necessiti di una riparazione di almeno 8 Ore di manodopera, da effettuarsi presso il Centro Convenzionato o l'officina autorizzata dalla casa costruttrice presso cui il Veicolo è stato trasportato** la Struttura Organizzativa metterà a disposizione e terrà a proprio carico il costo di un'auto a nolo adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc, **fino ad un massimo di 6 giorni**, comprendente le coperture assicurative di legge obbligatorie.

La certificazione della condizione di cui al punto b del presente articolo deve essere effettuata a mezzo di ordine/foglio di lavoro su carta intestata del Centro Convenzionato o dell'officina autorizzata dalla casa costruttrice del Veicolo, con l'indicazione delle Ore di manodopera necessarie secondo i tempi della casa costruttrice e il dettaglio dei lavori da eseguire. Resterà a carico dell'Assicurato l'eventuale costo per ottenere l'ordine/foglio di lavoro.

Qualora l'evento accada in giorni prefestivi, festivi o in orario notturno e l'officina/carrozzeria dove viene ricoverato il Veicolo non sia in grado di compilare l'ordine/foglio di lavoro attestante le Ore di manodopera necessarie per la riparazione, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa per ottenere l'autorizzazione ad usufruire della suddetta Prestazione a pagamento, salvo poi richiedere successivamente il rimborso a titolo di Indennizzo della stessa qualora sussistano le condizioni di cui ai precedenti punti a) e b) del presente articolo.

SARA terrà a proprio carico il costo dell'Auto in Sostituzione per un periodo strettamente corrispondente alla durata della riparazione e comunque non superiore a 6 giorni di calendario **ed entro il limite massimo di € 260.**

L'eventuale costo eccedente i limiti previsti resta a carico dell'Assicurato che lo regolerà direttamente con il fornitore del noleggio.

Restano sempre a carico dell'Assicurato le spese relative alle coperture assicurative facoltative diverse da quelle sopra indicate, le eventuali franchigie, le spese di carburante, gli accessori, i pedaggi ed i traghetti.

La riconsegna dell'auto sostitutiva all'estero dovrà comunque avvenire a cura dell'Assicurato nella stessa stazione di noleggio in cui è stata prelevata.

Il veicolo in sostituzione è messo a disposizione:

- tramite le società di autonoleggio convenzionate;
- secondo le disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste (sarà richiesto all'Assicurato un deposito cauzionale per le spese di carburante e quest'ultimo dovrà esibire una carta di credito in corso di validità);
- presso le stazioni di noleggio di dette società e secondo gli orari di apertura delle stesse.

Nel caso in cui l'Assicurato decida di effettuare operazioni di manutenzione periodica (tagliandi) e/o ordinaria durante il periodo in cui vengono effettuate le necessarie riparazioni al Veicolo, i tempi di effettuazione di tali operazioni non sono comunque cumulabili con quelli relativi all'evento che ha generato la riparazione stessa.

L'Assicurato, su richiesta della Struttura Organizzativa, deve fornire idonea documentazione, entro 24 ore successive alla richiesta dell'Auto sostitutiva, attestante l'effettiva esistenza delle condizioni previste dalla prestazione di Assistenza.

AS.2.5 Rientro passeggeri / proseguimento viaggio

Qualora, a seguito di Guasto o Incidente avvenuto in Viaggio, (per le loro definizioni si rimanda al glossario) il Veicolo debba restare immobilizzato per la riparazione per oltre 24 ore, su conforme comunicazione fatta alla Struttura Organizzativa dal Centro Convenzionato presso cui è stato ricoverato il Veicolo, la Struttura Organizzativa provvederà ad erogare una delle seguenti Prestazioni di Assistenza a scelta dell'Assicurato, tenendo i relativi costi a proprio carico:

- rientro dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri alla Residenza in Italia, mettendo a loro disposizione un biglietto ferroviario (1^a classe) o, se il viaggio in treno superi le 6 ore, un biglietto aereo (classe economica), oppure
- proseguimento del Viaggio dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri fino alla destinazione originariamente programmata, mettendo a loro disposizione un biglietto ferroviario (prima classe) o, se il viaggio superi le 6 ore, in aereo (classe economica).

La presente garanzia è prestata fino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza di €350,00 per Sinistro. La presente garanzia non viene prestata nei casi in cui venga messa a disposizione dell'Assicurato l'auto in sostituzione.

AS.2.6 Spese albergo

Qualora, a seguito di Guasto o Incidente stradale avvenuto in Viaggio (per le loro definizioni si rimanda al glossario) in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, questo debba restare immobilizzato sul posto e non possa essere riparato entro lo stesso giorno dell'evento, e l'Assicurato desideri attendere sul posto la conclusione della riparazione, la Struttura Organizzativa provvederà alla sistemazione dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo del luogo tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione.

La presente garanzia è prestata fino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza di €350,00 per Sinistro.

AS.3.1 Accesso alle Prestazioni di Assistenza mediante attivazione automatica di dispositivo elettronico (ove previsto dalla polizza)

Per poter usufruire delle Prestazioni di Assistenza indicate all'art AS.2 Rischi assicurati, con attivazione automatica del dispositivo elettronico presente in polizza, è necessario che:

- l'Assicurato abbia fatto installare sul Veicolo il dispositivo elettronico, secondo quanto previsto dalle "Condizioni Generali di abbonamento ai servizi con OCTO Telematics Italia" che fa parte integrante del presente contratto;
- l'Assicurato, in caso di avviso di eventuale malfunzionamento del dispositivo elettronico, si sia recato presso il centro di assistenza tecnica concordato con OCTO Telematics Italia per risolvere il problema e lo stesso sia stato superato.

I servizi medici di emergenza sono riservati, secondo le vigenti leggi, al Sistema di emergenza sanitaria nazionale. Nel caso di Crash e/o altra necessità di usufruire delle Prestazioni di Assistenza, per il quale si rendesse necessario l'invio di mezzi di soccorso sanitario, la Struttura Organizzativa si attiverà, se richiesto, per attivare un contatto telefonico diretto tra l'Assicurato e il Servizio pubblico Sanitario di Urgenza e Emergenza (118). Il dispositivo elettronico non deve, pertanto, essere considerata come un mezzo alternativo o sostitutivo di attivazione dei servizi di emergenza sanitaria.

AS.4 Rischi assicurati - Autocarri oltre 3500 kg

AS. 4.1 Soccorso stradale e traino

In caso di **Guasto, Incidente** (per le loro definizioni si rimanda al glossario) **in condizioni tali da non essere in grado di spostarsi autonomamente**, la Struttura Organizzativa procura all'Assicurato un mezzo di soccorso alle condizioni che seguono:

- la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare sul posto un mezzo di soccorso che potrà effettuare sul posto piccoli interventi di riparazione e/o cambio gomme che consentano al Veicolo di riprendere la marcia fino al limite massimo di euro 500 che resteranno a carico della Società, oppure
- **trasportare il Veicolo, entro il limite di km 50 (andata e ritorno) dal luogo dell'immobilizzo, ad un centro convenzionato con la Struttura Organizzativa o punto di assistenza autorizzato (Concessionario/Officina Autorizzata) dalla Casa Costruttrice, oppure altra destinazione scelta dall'assicurato. Resta a carico dell'assicurato il costo dell'eccedenza chilometrica che sarà regolato direttamente con il fornitore intervenuto secondo le tariffe indicate nel Tariffario Nazionale ACI – Soci in vigore (disponibile per consultazione sul sito www.aci.it).**

In caso di chiusura del Centro di destinazione (ore notturne, giorni festivi) il Veicolo sarà portato in giacenza presso il più vicino deposito convenzionato con la Struttura Organizzativa ed il trasporto sarà completato alla prima utile apertura del centro prescelto. Restano a carico dell'Assicurato le spese di posteggio successive al terzo giorno di entrata del Veicolo nel deposito stesso e saranno regolate direttamente con il fornitore intervenuto secondo le tariffe indicate nel Tariffario Nazionale ACI – Soci in vigore (disponibile per consultazione sul sito www.aci.it).

Si intende comunque **esclusa ogni responsabilità della Società per la custodia del Veicolo**. La garanzia è operante a condizione che il Veicolo, al momento del Sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso. **Non sono compresi gli immobilizzi del Veicolo determinati da: esaurimento carburante, smarrimento chiavi, esaurimento batteria. Restano comunque a carico dell'Assicurato il costo degli eventuali pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione non effettuata sul luogo di immobilizzo. All'estero il costo massimo per le** Eventuali chilometri eccedenti saranno interamente a carico del Cliente che li regolerà direttamente con il Fornitore di Assistenza intervenuto, in conformità del vigente tariffario dei servizi riservato alla utenza "Non Soci", visionabile sul sito www.aciglobalservizi.it.

In caso di evento occorso al trattore/motrice del Veicolo, il rimorchio/semirimorchio agganciato al trattore/motrice beneficerà della prestazione di "Traino" limitatamente al trasferimento fino al posto di sosta più vicino, per la sua messa in sicurezza.

In Italia, qualora l'Assicurato (vedi art. Obblighi in caso di sinistro) non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso), il costo massimo per le operazioni di soccorso stradale a carico di SARA è di € 500,00.

AS. 4.1.1 Recupero del Veicolo Fuori dalla sede stradale

Qualora a seguito di Guasto o Incidente, il Veicolo resti immobilizzato fuori dalla sede stradale, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, procura all'Assicurato un mezzo di soccorso inviato direttamente presso il Veicolo immobilizzato, dietro richiesta dell'Assicurato, per recuperare il Veicolo e rimarranno a carico della Società le spese di recupero fino ad un massimo di **€ 2.500,00 per Sinistro**.

Qualora si rendesse indispensabile l'utilizzo di mezzi eccezionali, l'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando i massimali sopra indicati.

Sono esclusi dai massimali sopraindicati i costi relativi all'eventuale recupero e trasferimento della merce trasportata.

In caso di Guasto, Incidente, Incendio e Furto occorsi all'estero, eventuali richieste, i cui costi eccedano i massimali sopra indicati, potranno essere accolte dalla Società, tramite la Struttura Organizzativa, esclusivamente in presenza di adeguate garanzie di pagamento.

AS. 4.1.2 Ricerca ed invio pezzi di ricambio all'estero

Qualora a seguito di Guasto o Incidente, avvenuti in Viaggio all'estero, il Veicolo resti immobilizzato e i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione ed indispensabili al suo funzionamento non possano essere reperiti sul posto, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvede a cercarli presso la Rete di Vendita e Assistenza del Contraente e ad inviarli con il mezzo più rapido, **tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci**. Il costo massimo a carico della Società per la ricerca ed invio dei pezzi di ricambio è di **€ 500,00 per anno assicurativo**. **Il costo dei pezzi di ricambio resta a carico dell'Assicurato che dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso pena il pagamento, oltre la somma anticipata, degli interessi legali.**

Sono escluse dalla prestazione:

- **il costo dei pezzi e le eventuali spese doganali che dovranno essere rimborsate dall'Assicurato al suo rientro in Italia;**
- **i pezzi non reperibili presso la Rete di Vendita e Assistenza;**
- **i pezzi di ricambio di Veicoli di cui il Contraente ha cessato la fabbricazione;**
- **i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire alla Società adeguate garanzie di rimborso dei costi dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.**

La Società non si assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti a irreperibilità dei pezzi richiesti.

L'Assicurato dovrà comunicare marca, tipo, modello, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del Veicolo, precisare l'esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della Casa Costruttrice riportato su ogni ricambio. La Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni relative all'invio dei pezzi stessi e a dare le opportune istruzioni, se necessarie. L'Assicurato dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il documento di identità e i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali.

AS. 4.1.3 Spese d'albergo

Qualora a seguito di Guasto o Incidente avvenuti in Viaggio, il Veicolo debba restare immobilizzato sul posto e la riparazione richieda una sosta per una o più notti, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvede alla sistemazione dell'Assicurato e dell'eventuale secondo autista in un albergo del luogo tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, **fino ad un massimo di 3 (tre) giorni** e per un importo massimo complessivo giornaliero per Sinistro di **€ 80,00 indipendentemente dal numero di persone coinvolte**.

AS. 4.1.4 Rientro dei passeggeri/ proseguimento del viaggio

Qualora a seguito di Soccorso Stradale per Guasto, Incidente, Incendio o Furto avvenuto ad oltre 50 km dalla Residenza dell'Assicurato, il Veicolo resti immobilizzato per oltre 36 ore lavorative, su conforme comunicazione fatta alla Struttura Organizzativa dal punto della Rete di Vendita e Assistenza presso cui è stato ricoverato il Veicolo, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà ad erogare una delle seguenti prestazioni a scelta dell'Assicurato stesso:

- 1) Rientro dei passeggeri fino al luogo di Residenza, mettendo a loro disposizione un biglietto ferroviario (prima classe) o, se il viaggio supera le sei ore, aereo (classe economica).
- 2) Proseguimento del viaggio dei passeggeri fino al luogo di destinazione, mettendo a loro disposizione un biglietto ferroviario (prima classe) o, se il viaggio supera le sei ore, aereo (classe economica).

La spesa massima a carico della Società è di **€ 500,00 per Sinistro**.

AS. 4.1.5 Trasporto dell'assicurato e di eventuali passeggeri

Qualora il Veicolo, a seguito di Guasto, Incidente, Incendio o calamità naturale locale **non possa essere riparato sul luogo dell'immobilizzo** e richieda pertanto il traino, l'Assicurato e gli eventuali passeggeri saranno messi nelle condizioni di raggiungere:

- il Luogo di Destinazione o il centro da cui proviene il carro attrezzi.
- in alternativa un albergo, la stazione ferroviaria, di autobus o aeroportuale più vicina.

Il trasporto dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri avverrà utilizzando, se possibile, lo stesso mezzo che ha trasportato il Veicolo. In tutti i casi in cui il mezzo di soccorso intervenuto non possa trasportare l'Assicurato e gli eventuali passeggeri, la Società, tramite la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare un taxi oppure ad autorizzarne l'utilizzo per permettere all'Assicurato di raggiungere l'albergo, il centro di noleggio, la stazione ferroviaria, di autobus o aeroportuale più vicina.

In tutti i casi il costo complessivo del taxi a carico della Società per l'utilizzo del taxi è di **€ 80,00 per Sinistro**.

AS. 4.1.6 Protezione giuridica all'estero

L'Assicurato ha diritto alla difesa penale per imputazioni riguardanti la circolazione stradale **fino alla concorrenza di euro 10.000**. La Società, qualora vi siano probabilità di successo, si impegna a svolgere ogni attività idonea ad ottenere il rimborso dei danni subiti dall'Assicurato in seguito ad Incidente con un terzo identificato, tenendo a proprio carico le spese legali **fino ad un massimo di euro 10.000**. In caso di divergenza di opinioni fra l'Assicurato e la Società sull'esistenza di possibilità di successo, deciderà, con esclusione delle vie giudiziarie, un arbitro designato dal Presidente del Tribunale competente; le spese dell'arbitrato saranno a carico del soccombente

AS. 4.1.7 Anticipo spese legali all'estero

Qualora l'Assicurato in Viaggio all'estero sia in stato di fermo, arresto o minaccia d'arresto e necessiti dell'assistenza di un legale, la Società si impegna ad anticipare il costo di tale prestazione **fino ad un importo massimo di euro 5.000 per Sinistro**. Analogamente, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, si impegnerà ad anticipare **un importo massimo di euro 2.500 in caso di cauzione civile**. L'Assicurato dovrà rimborsare l'importo anticipato dalla Società in seguito all'assoluzione o entro 15 giorni dalla sentenza di condanna ed in ogni caso, entro 3 mesi dalla data della costituzione.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

AS.5. Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli Stati dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), nonché per il territorio della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia – Erzegovina, Gibilterra, Gran Bretagna, Macedonia, TM, Serbia e Repubblica di Montenegro, Turchia (limitatamente alla parte europea).

AS.6. Esclusioni

L'Assicurazione non è operante:

- se il Veicolo non è abilitato alla circolazione sulla base delle vigenti leggi;
- nel caso di partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- nel caso di Veicoli adibiti a scuola guida;
- nel caso di Veicolo con targa in prova;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/92;
- nel caso di Veicolo posto in circolazione contro la volontà del Proprietario (ovvero dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti;
- nel caso di uso improprio del Veicolo;
- nel caso di immobilizzo del Veicolo determinato da richiami sistematici della casa, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, da interventi di carrozzeria dovuti ad usura, difetto, rottura, mancato funzionamento;
- nel caso di richieste di rimborso da parte dell'Assicurato per Prestazioni di Assistenza usufruite senza il preventivo consenso della Struttura Organizzativa, fatta eccezione per i casi di Soccorso Stradale in autostrada nei paesi dove è imposto l'intervento di un fornitore diverso o per i casi in cui l'Assicurato non riesca a mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa locale per cause di forza maggiore;
- nel caso di danni alle merci trasportate a bordo dei Veicoli o perdite pecuniarie eventualmente conseguenti a un evento;
- nel caso di Infortuni sofferti in conseguenza di azioni delittuose commesse dall'Assicurato (intendendosi invece comprese nell'Assicurazione le conseguenze di imprudenze e negligenze, anche gravi dell'Assicurato stesso);
- nel caso di suicidio o tentato suicidio;
- nel caso di eventi conseguenti a guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, pirateria, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, intervento di Autorità governative, forza maggiore, trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- nei paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

SARA non assume responsabilità:

- per ritardi e/o impedimenti dovuti a causa di forza maggiore (quali a titolo esemplificativo: eventi naturali, provvedimenti dell'autorità) verificatisi durante l'erogazione dei servizi;
- per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'Assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Il diritto alle Prestazioni di Assistenza fornite da SARA decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni di Assistenza, SARA non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni di Assistenza alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Ogni diritto nei confronti di SARA si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente a SARA nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui si attivasse altra impresa, le presenti Prestazioni di Assicurazione saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale Indennizzo all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la Prestazione di Assistenza.

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione di norme che regolano le garanzie assistenza, si applicano le disposizioni di legge.

AS.7 Responsabilità – esonero ed esclusioni

Fermo restando quanto indicato al precedente art. AS.3.1 e art. AS.6 Esclusioni, resta inteso che SARA e la Struttura Organizzativa non potranno essere chiamate a rispondere per interruzioni e limitazioni alle Prestazioni di Assistenza derivanti da:

- modifiche effettuate dal Cliente alla SIM Card GSM o GSM-GPRS;
- malfunzionamento della linea telefonica e/o mancanza di copertura della rete GSM/GPRS;
- danni causati al dispositivo elettronico da interventi di soggetti non autorizzati;
- incidenti con contestuale distruzione o grave danneggiamento del dispositivo elettronico;
- mancato intervento delle autorità competenti a seguito di segnalazioni avvenute per mezzo della Struttura Organizzativa.

SEZIONE INCENDIO**I.1 Liquidazione del danno Incendio**

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato di copia del verbale delle Autorità intervenute, dell'estratto cronologico rilasciato dal PRA, di tutte le chiavi di cui il veicolo è dotato, dell'autorizzazione per la Compagnia di effettuare accertamenti presso la casa costruttrice relativamente alla dotazione ed all'eventuale fornitura di chiavi aggiuntive.

SEZIONE FURTO E RAPINA**F.1 Liquidazione del danno furto e rapina o FURTO E RAPINA**

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- in caso di **furto totale senza recupero** dell'autoveicolo: carta di circolazione; certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso;
- attestato di resa denuncia alle Autorità; estratto cronologico rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.); procura a vendere ovvero a radiare e demolire l'autoveicolo che dovesse essere ritrovato dopo la liquidazione;
- in caso di **furto totale con recupero** dell'autoveicolo: attestato di resa denuncia e verbale di ritrovamento, rilasciati dall'Autorità; fattura di acquisto delle parti dell'autoveicolo rimpiazzate;
- in caso di **furto parziale**, tentato furto, furto di cose non assicurate: attestato di resa denuncia alle Autorità; fattura di riparazione oppure ricevuta fiscale o altra documentazione idonea a comprovare l'entità del danno.

Inoltre in caso di furto totale senza recupero l'Assicurato è tenuto a consegnare a SARA tutte le chiavi di cui il veicolo è dotato, autorizzandola ad effettuare accertamenti, compresi quelli necessari presso la casa costruttrice.

In caso di furto totale la liquidazione del danno ha luogo trascorsi almeno 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la correlativa denuncia, sempre che sia stata presentata la prescritta documentazione.

Al momento della liquidazione del danno, in caso di sinistro totale, l'Assicurato deve rilasciare a SARA procura per la vendita del veicolo rubato.

SEZIONE EVENTI ATMOSFERICI**EA.1 Liquidazione del danno eventi atmosferici**

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- certificazione del fenomeno da parte delle Autorità competenti;
- fattura di riparazione oppure ricevuta fiscale o altra documentazione idonea a comprovare l'entità del danno.

SEZIONE ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI**VS.1 Liquidazione del danno atti vandalici ed eventi sociopolitici**

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- l'attestato di resa denuncia alle Autorità;
- fattura di riparazione oppure ricevuta fiscale o altra documentazione idonea a comprovare l'entità del danno.

SEZIONE KASKO**KA.1 Liquidazione del danno kasko**

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- copia della denuncia di sinistro RCA, nel solo caso di Collisione con veicoli a motore identificati e targati;
- fattura di acquisto delle parti rimpiazzate o ulteriore documentazione idonea a fornire la prova dei danni subiti e del loro ammontare;
- presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato di copia del verbale di denuncia alle Autorità competenti, in caso di danni da collisione art. KA 2b.

SEZIONE CRISTALLI**CR.1 Liquidazione del danno cristalli**

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte dell'Assicurato della documentazione fotografica comprovante la rottura e la riparazione o sostituzione del cristallo e le relative spese sostenute.

SEZIONE GLOBALE COMPLEMENTARI**GC.1 Liquidazione del danno globale complementari**

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- per **Perdite pecuniarie** conseguenti a sinistro: copia del verbale delle Autorità intervenute in caso di incendio; copia dell'attestato di resa denuncia alle Autorità in caso di furto o rapina; fatture delle spese sostenute; ricevuta di pagamento della tassa di possesso;
- per **Perdita chiavi**: fattura comprovante la duplicazione delle chiavi, ovvero l'acquisto e la posa in opera delle serrature e le spese di manodopera per l'apertura delle portiere o lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto;
- per **Indennità Autoscuola**: copia della documentazione comprovante la sanzione amministrativa e la decurtazione dei punti, attestazione di frequenza al corso e relativa ricevuta di pagamento;
- per **Ripristino dotazioni di sicurezza**: in caso di sinistro stradale, copia della denuncia di sinistro; in entrambi i casi documentazione delle spese sostenute;
- per **Fauna selvatica**: copia del verbale delle Autorità intervenute;
- per **Danni da veicoli non assicurati**: copia del verbale delle Autorità intervenute riportante il veicolo non assicurato.

SEZIONE INFORTUNI**IC.1 Criteri di indennizzabilità**

SARA corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. IC.5 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

IC.2 Controversie - Arbitrato irrituale

L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti all'articolo precedente IC.1 possono essere demandate ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo.

Il Collegio medico risiede nel Comune che sia sede di Istituto Universitario di medicina legale e delle assicurazioni più vicino alla residenza dell'Assicurato.

In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici competente per territorio ove deve riunirsi il Collegio medico.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso; nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

SEZIONE TUTELA LEGALE

TL.1 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale

L'Assicurato **deve immediatamente denunciare a SARA** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale di SARA notizia di ogni atto a lui notificato, **entro tre giorni** dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato, per la fase giudiziale, ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **tra quelli iscritti presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia o presso il foro del proprio luogo di residenza o sede legale.**

Ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, SARA fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'Art. TL3- Casi assicurati.

In fase giudiziale, l'Assicurato comunica a SARA il nominativo del legale prescelto.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, **SARA può nominare direttamente il legale.**

L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari per permettere a SARA di dare seguito alla difesa dei suoi diritti ed interessi. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con SARA.

TL.2 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a informare immediatamente SARA in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione.

TL.3 Gestione del caso assicurativo

Ricevuta la denuncia previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, **la Società, gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzare il bonario componimento della controversia. La Società si riserva di demandare a legali di propria scelta la gestione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell'assistenza del legale avanti al mediatore ai sensi dell'art. - TL3- Casi assicurati.**

Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non riescano, l'Assicurato comunica alla Società **gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa al fine di permettere alla Società di valutarne le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo** la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini del TL.1 per la trattazione giudiziale.

Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora **l'impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi del comma 2 del presente articolo.**

E' necessario, pena la decadenza della garanzia, che la Società confermi preventivamente la copertura delle spese per:

- la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;
- la nomina di Consulenti Tecnici di Parte.

La Società non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e SARA, la decisione può essere demandata, ferma la facoltà dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

SARA avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Qualora l'assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione previsto dal D.

TL.4 Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece a SARA, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

SEZIONE ASSISTENZA BASE

AS.1 Modalità di accesso ai servizi e obblighi in caso di sinistro

Per accedere alle Prestazioni di Assistenza, l'Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della Polizza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, avrà due modalità possibili:

1. Accesso mediante attivazione automatica del dispositivo elettronico se presente in polizza e solo in caso di Crash da Incidente stradale.
2. Accesso telefonico

Per ottenere una Prestazione di Assistenza rientrando tra quelle previste nella presente sezione, mediante accesso telefonico, l'Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della Polizza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, **dovrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, utilizzando uno dei seguenti numeri:**

Numero verde: 800.095.095

Per chi chiama dall'estero: + 39.02.66165538

Per fax: +39.02.66100944

L'Assicurato dovrà comunicare:

- le proprie generalità complete;
- il luogo in cui si trova al momento della richiesta della Prestazione di Assistenza;
- il numero di Polizza;
- la targa del Veicolo;
- il tipo di Assistenza richiesto;
- l'indirizzo temporaneo se diverso dalla Residenza;
- il recapito telefonico.

L'Assicurato è tenuto inoltre a fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle Prestazioni di Assistenza oggetto della presente garanzia. Tutte le Prestazioni di Assistenza comunque devono essere autorizzate dalla Struttura Organizzativa pena la decadenza da ogni diritto.

Le spese conseguenti alle Prestazioni di Assistenza sono a carico di SARA, nei limiti fissati per ogni garanzia, dove espressamente indicato.

Negli altri casi sono a carico del Contraente e/o dell'Assicurato.

Ogni comunicazione scritta ed eventuale documentazione andranno inviate all'indirizzo suindicato o, in alternativa, trasmesse tramite fax.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Le Prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di Indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del Sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l'Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

SARA si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di Prestazioni di Assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella Polizza o dalla legge.

AS.2 Accesso mediante attivazione automatica del sistema di rilevazione satellitare

In caso di Crash / Incidente stradale, l'Assicurato potrà avere accesso alle Prestazioni di Assistenza mediante segnalazione automatica inviata dai dispositivi elettronici. La segnalazione si attiverà automaticamente nel caso in cui i sensori dell'accelerometro installato sull'Impianto di bordo rileveranno un impatto con accelerazione o decelerazione di entità superiore ai 2,5 g (vedasi anche la definizione di Crash).

Al verificarsi del Sinistro, l'Impianto di bordo provvederà automaticamente a inviare alla Struttura Organizzativa, per il tramite di OCTO Telematics Italia, i dati necessari all'esatta localizzazione del Veicolo sul territorio attraverso la rete GSM/GPRS. Al ricevimento del segnale di allarme, la Struttura Organizzativa

si attiverà per ricontattare l'Assicurato ai numeri telefonici relativi a utenze di telefonia mobile italiana forniti dal Contraente alla Società e a fornire, ove necessario, quanto previsto alla sezione AS.1.

Qualora nessuno dei numeri telefonici forniti dal Contraente alla Società consentisse il contatto con gli occupanti del Veicolo, la Struttura Organizzativa riproverà nei successivi 10 minuti a stabilire un contatto. Qualora l'impossibilità a contattare il Veicolo persistesse e i dati trasmessi dal dispositivo elettronico indicassero che il Veicolo non si è rimesso in moto dopo il Crash, la Struttura Organizzativa provvederà a inviare sul luogo un mezzo di assistenza stradale.

L'attivazione della modalità di comunicazione con localizzazione satellitare è condizionata alla disponibilità di copertura della rete GSM/GPRS nel luogo in cui è avvenuto l'impatto e alla piena operatività dei servizi forniti da OCTO Telematics

COSA FARE SE...

<p align="center">...devo cambiare auto</p>	<p>Rivolgiti alla tua agenzia portando con te: - copia passaggio di proprietà/ demolizione/ esportazione definitiva all'estero del veicolo da sostituire - carta di circolazione del nuovo veicolo</p>	<p>Ricordati che: la classe di merito viene mantenuta se il proprietario rimane invariato, anche in caso di variazione tra coniugi in comunione di beni e socio di società di persone.</p>
<p align="center">...devo sospendere la polizza</p>	<p align="center">La polizza Flotta non può essere sospesa</p>	
<p align="center">...demolisco o vendo la vettura</p>	<p>Rivolgiti alla tua agenzia portando con te: - Atto di demolizione/ vendita/ esportazione definitiva all'estero</p>	<p>Ricordati che: l'attestato di rischio ha comunque una validità di 5 anni e che l'eventuale residuo di premio RCA pagato e non goduto ti verrà restituito</p>
<p align="center">...compro un nuovo veicolo oltre a quello che ho già</p>	<p>Rivolgiti alla tua agenzia portando con te: - carta di circolazione del nuovo veicolo Puoi usufruire della stessa classe di merito</p>	
<p align="center">...ho un incidente con autovettura o ciclomotore/motociclo</p>	<p align="center">Compila il modello di constatazione amichevole di incidente (CAI) Rivolgiti entro 3 giorni alla tua agenzia per consegnare la denuncia. Per la riparazione del danno puoi rivolgerti alle nostre carrozzerie convenzionate che trovi sul sito www.sara.it</p>	<p>Ricordati che: - Se non sei responsabile del danno la liquidazione sarà gestita direttamente da SARA. Assicurati di avere sempre il modello CAI in auto, è importante che il CAI sia firmato da entrambi - Se sei responsabile del danno porta comunque la copia della denuncia in agenzia, se hai sottoscritto la garanzia Globale Complementari il ripristino delle dotazioni di Sicurezza ti saranno rimborsate</p>
<p align="center">...ho un incidente con più veicoli</p>	<p>Acquisisci tutti i dati relativi al responsabile del danno e invia richiesta di risarcimento danni alla sua compagnia.</p>	
<p align="center">...ho un incidente con veicolo estero</p>	<p>Il risarcimento dei danni va richiesto con raccomandata A/R a UCI c.so Sempione 39 -20145- Milano.</p>	
<p align="center">...l'incidente è avvenuto all'estero</p>	<p>Se è causato da un veicolo immatricolato ed assicurato in uno degli stati Europei, per il risarcimento dei danni ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro</p>	
<p align="center">...ho un incidente con veicolo non identificato</p>	<p>La richiesta deve essere inviata all'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito /o la Consap SpA</p>	
<p align="center">...voglio rimborsare un sinistro RCA</p>	<p>Se vuoi evitare la maggiorazione del premio in caso di sinistro puoi esercitare questa facoltà alla scadenza annua della tua polizza richiedendo tramite la Consap o la tua agenzia le istruzioni sulle modalità di rimborso del sinistro, effettuato il quale riceverai un attestato di pagamento per la depenalizzazione e la riqualificazione della polizza.</p>	<p>Ricordati che: Una volta ricevuto l'attestato di depenalizzazione da Consap devi contattare la tua agenzia per la riclassificazione della tua classe di merito</p>
<p align="center">...l' autovettura ha preso fuoco e ho sottoscritto la garanzia incendio</p>	<p>Rivolgiti alla tua agenzia portando con te: - verbale delle Autorità intervenute - estratto cronologico rilasciato dal PRA - tutte le chiavi del veicolo di cui è dotato</p>	

COSA FARE SE...

<p>...l'autovettura viene rubata o hanno tentato di farlo ed ho sottoscritto la Garanzia Furto</p>	<p>Rivolgiti alla tua agenzia portando con te:</p> <p>in caso di tentato furto/o danno parziale: -denuncia rilasciata alle Autorità in caso di danno totale senza recupero dell' autoveicolo - carta di circolazione - certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso - denuncia rilasciata alle Autorità - estratto cronologico rilasciato dal PRA - procura a vendere oppure a radiare o demolire l' autoveicolo che dovesse essere ritrovato dopo la liquidazione. in caso di danno totale con recupero dell' autoveicolo -denuncia rilasciata alle Autorità e verbale di ritrovamento</p>	<p>Ricordati che: In caso di sinistro la denuncia deve essere effettuata appena possibile E' meglio aspettare che il perito veda il veicolo.</p>
<p>...il veicolo è colpito da un evento atmosferico, evento sociopolitico, atto doloso o di vandalismo ed ho acquistato la garanzia Eventi Speciali</p>	<p>Rivolgiti alla tua agenzia portando con te in caso di atto vandalico/doloso/sociopolitico - denuncia rilasciata alle Autorità per tutti gli altri casi - denuncia autografa</p>	<p>Ricordati che: In caso di sinistro la denuncia deve essere effettuata appena possibile E' meglio aspettare che il perito veda il veicolo.</p>
<p>...ho avuto un incidente con veicolo identificato dove sono responsabile ed ho sottoscritto la garanzia Kasko-collisione/ che copre i miei danni</p>	<p>Rivolgiti alla tua agenzia portando con te: - denuncia di sinistro RCA o descrizione della dinamica del sinistro</p>	<p>Ricordati che: In caso di sinistro la denuncia deve essere effettuata appena possibile E' meglio aspettare che il perito veda il veicolo.</p>
<p>...ho urtato un ostacolo fisso ed ho sottoscritto la Garanzia Kasko totale</p>	<p>Rivolgiti alla tua agenzia portando con te: - descrizione della dinamica del sinistro</p>	<p>Ricordati che: In caso di sinistro la denuncia deve essere effettuata appena possibile E' meglio aspettare che il perito veda il veicolo.</p>
<p>...un sasso mi ha rotto accidentalmente il parabrezza dell' auto</p>	<p>Rivolgiti alla tua agenzia portando con te: - descrizione dinamica sinistro</p>	<p>Ricordati che: In caso di sinistro la denuncia deve essere effettuata appena possibile</p>
<p>...ho urtato un animale selvatico</p>	<p>Fai intervenire le Autorità. Porta la denuncia in agenzia il prima possibile.</p>	<p>Ricordati che: In caso di sinistro la denuncia deve essere effettuata appena possibile senza il verbale redatto dalle Autorità intervenute l'indennizzo non sarà liquidato</p>
<p>...ho un incidente, ho subito danni fisici ed ho sottoscritto la garanzia infortuni</p>	<p>Rivolgiti alla tua agenzia portando con te: - denuncia di accadimento e verbale del pronto soccorso</p>	<p>Ricordati che: In caso di sinistro la denuncia deve essere effettuata appena possibile senza il certificato di pronto soccorso l'indennizzo non sarà liquidato</p>
<p>...ho una controversia per la gestione del sinistro ed ho acquistato la garanzia tutela legale</p>	<p>Rivolgiti alla tua agenzia denunciando l' evento e comunica a Sara il nominativo del legale prescelto</p>	
<p>...ho un guasto all'autovettura ed ho stipulato la garanzia assistenza per il soccorso</p>	<p>Rivolgiti ad ACI GLOBAL SERVIZI S.p.A in funzione 24h su 24h ai numeri: Numero verde 800.095.095 Per chi chiama dall'estero: +39.02.66165538</p>	

